

Corte Costituzionale Della Repubblica Federale Tedesca, Sezione Seconda, Presidente *Voßkuhle*, Sentenza del 26 Febbraio 2020 nei ricorsi diretti di costituzionalità 2347/15 e altri, riuniti^{1*}

***Roberto de Felice, Avvocato dello Stato**

Delitti contro la vita- Aiuto professionale al suicidio- incostituzionalità

(§217 StGB, §30 OwiG, 1,2,12,19,104 GG)

1.A Il diritto generale alla personalità di cui all'articolo due in combinato disposto con l'articolo 1 § 1 della Costituzione comprende come espressione di autonomia personale un diritto a una morte autodeterminata.

B Il diritto a una morte autodeterminata include la libertà di togliersi la vita. La decisione del singolo di por fine alla propria esistenza in corrispondenza della sua concezione della qualità della vita e della significatività della propria esistenza deve in definitiva essere rispettato dallo Stato e dalla società come atto di autonoma autodeterminazione.

C La libertà di togliersi la vita comprende anche la libertà di cercare a questo fine e di ricorrere all' aiuto di terzi in quanto esso venga offerto.

2. Anche misure statali che svolgono un effetto immediato o fattuale possono porre a rischio diritti fondamentali e devono dunque, in forza della Costituzione, essere sufficientemente giustificate. Il divieto penalmente punito nell'articolo 217 comma uno del codice penale di aiuto professionale al suicidio rende per chi voglia suicidarsi di fatto impossibile ricorrere alle offerte di aiuto al suicidio professionale da loro scelte.

3 Il divieto di aiuto professionale al suicidio deve essere valutato secondo il parametro di stretta proporzionalità.

B Per l'esame di costituzionalità si deve esaminare se la normativa sul suicidio assistito si muova all'interno di un ambito di conflitto di diversi aspetti di tutela costituzionale. Il rispetto del diritto fondamentale di autodeterminazione, che comprende anche il proprio fine vita, di colui che decida con propria

¹ Le sentenze della Corte si citano secondo il volume della loro raccolta e la pagina di esso in cui si trovano, non diversamente da quelle della US Supreme Court nel BVerGE, Entscheidungen der amtlichen Sammlung, v <https://www.bundesverfassungsgericht.de/DE/Entscheidungen/Entscheidungen/Amtliche%20Sammlung%20BVerfGE.html> ; in attesa dell'inserimento nella raccolta mediante il numero di ruolo. In ogni caso, ecco il link alla decisione:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/02/rs20200226_2bvr234715.html ed ecco quello alle non rilette decisioni della Corte https://www.bundesverfassungsgericht.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Entscheidungensuche_Formular.html?language =de .

responsabilità di por termine alla sua vita e cerchi a tal fine aiuto, entra in collisione con il dovere dello Stato di tutelare e l'autonomia del potenziale suicida e, inoltre, anche l'elevato bene giuridico della vita.

4 L'alto rango che la Costituzione attribuisce all' autonomia e alla vita è in linea di principio idoneo a giustificare la loro effettiva e preventiva tutela anche con strumenti di diritto penale. Se l'ordinamento giuridico ha determinato di sottoporre a pena forme di aiuto al suicidio pericolose per l'autonomia, deve assicurare che, nonostante il divieto, nel singolo caso resti realmente aperto un accesso a un aiuto al suicidio posto a disposizione con libera volontà.

5 il divieto dell'aiuto professionale al suicidio di cui all'articolo 217 come primo del codice penale restringe le possibilità di suicidio assistito in una tale misura che di fatto al singolo non rimane alcuno spazio per garantire la sua libertà costituzionalmente protetta.

6. Nessuno può essere obbligato a prestare aiuto al suicidio.

SI RIPORTA LA MOTIVAZIONE IN DIRITTO DELLA SENTENZA DI KARLSRUHE, TRADOTTA A CURA dell'A.

200. I ricorsi di costituzionalità sono, in quanto ammissibili, anche fondati.

201. L'articolo 217 del codice penale lede i ricorrenti numero uno e due di cui al primo ricorso e il ricorrente numero 5 di cui al sesto ricorso nel loro diritto a una morte autodeterminata derivante dal diritto generale alla personalità ai sensi dell'articolo 2 § 1 in combinato disposto con l'articolo 1 § 1 della Costituzione(I). Gli altri ricorrenti sono, in quanto desiderino prestare aiuto al suicidio nell'ambito dell'attività professionale e abbiano la cittadinanza tedesca, lesi dal divieto dell'aiuto professionale al suicidio nel loro diritto fondamentale di esercitare una professione di cui all'articolo 12 comma uno della Costituzione e, inoltre, nella loro libertà generale di azione di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione. La minaccia penale dell'articolo 217 del codice penale lede i ricorrenti dal numero tre al numero sei del terzo ricorso, quelli del quarto ricorso, quelli dal numero uno fino al numero quattro del quinto ricorso, come anche i ricorrenti due e tre del sesto ricorso in aggiunta nel loro diritto di libertà ai sensi dell'articolo 2 § 2 in combinato disposto con l'articolo 104 comma uno della Costituzione. I ricorrenti di cui al secondo ricorso e il secondo ricorrente di cui al terzo ricorso sono lesi nei loro diritto fondamentale di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione attraverso la pena pecuniaria di cui all'articolo 30 comma uno della legge sull' ordine pubblico connessa alla punibilità della assistenza professionale al suicidio. Non è possibile una interpretazione conforme alla Costituzione dell'articolo 217 del codice penale. Esso è pertanto incompatibile con la Costituzione e nullo.

202. Il divieto legislativamente previsto nell'articolo 217 del codice penale dell'aiuto professionale al suicidio lede il generale diritto alla personalità di cui agli articoli 2 § 1 in combinato disposto con l'articolo 1 § 1 della Costituzione di persone decise sì al suicidio, nella sua esplicitazione come diritto a una morte autodeterminata. Ciò vale anche poi se la normativa comprenda, in stretta interpretazione, esclusivamente l'aiuto al suicidio, sostenuto dall'intenzione di ripeterlo come atto di porre fine alla propria vita di propria mano.

203. L'articolo 2 § 1 in combinato disposto con l'articolo 1 § 1 della Costituzione garantisce il diritto di prendere la decisione autodeterminata di porre fine alla propria vita consapevolmente e volontariamente e nella realizzazione del suicidio di ricorrere all'aiuto di un terzo (1). L'articolo 217 del codice penale opera un'ingerenza in questo diritto (2). L'ingerenza nel diritto fondamentale non è giustificata (3). Il riconoscimento di un diritto al suicidio e i limiti qui stabiliti della sua comprimibilità sono in consonanza con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (4).

204. 1. Il diritto alla libera autodeterminazione e all'autoresponsabilità di soggetti capaci di togliersi la vita è compreso nell'ambito di garanzia del diritto generale alla personalità.

205. a) Il rispetto e la tutela della dignità umana e della sua libertà sono principi fondamentali dell'ordine costituzionale che concepiscono l'essere umano come una persona capace di autodeterminazione e autoresponsabilità (v. *BVerfGE* 5, 85 <204>; 45, 187 <227>). Il diritto generale alla personalità tutela come diritto di libertà innominato elementi della personalità che non sono oggetto di specifiche garanzie di libertà della Costituzione, ma che non sono inferiori a queste nel loro significato costituente per la personalità umana (giurisprudenza consolidata: v. *BVerfGE* 99, 185 <193>; 101, 361 <380>; 106, 28 <39>; 118, 168 <183>; 120, 274 <303>; 147, 1 <19 punto 38>).

206. La specifica relazione del diritto generale alla personalità all'articolo 1 § 1 della Costituzione caratterizza il suo oggetto di tutela: quanto alla determinazione del contenuto e dell'ampiezza giuridica dell'ambito di tutela del - non completamente definito - generale diritto alla personalità si deve tener conto che la dignità dell'uomo è intangibile e richiede rispetto e tutela nei confronti di ogni potere statale (v. *BVerfGE* 27, 344 <351>; 34, 238 <245>). Partendo dal presupposto che l'uomo libero si determina e si sviluppa da solo in libertà (v. *BVerfGE* 27, 1 <6>; 45, 187, <227>; 117, 71 <89>; 123, 267 <413>), la garanzia della dignità umana comprende in particolare la tutela dell'individualità, identità e dell'integrità personale (v. *BVerfGE* 144, 20 <207 punto 539 >). Ad essa è connesso un diritto alla valorizzazione e al rispetto che vieta di rendere l'uomo un mero oggetto dell'azione dello Stato o di sottoporlo a un trattamento che in linea di principio ponga in discussione la sua qualità di soggetto (v. *BVerfGE* 27, 1 <6>; 45, 187 <228>; 109, 133 <149 e seg.>; 117, 71 <89>; 144, 20 <207 punto 539 e seg.>). L'inalienabile dignità dell'uomo come persona pertanto consiste in ciò che egli resta sempre riconosciuto come soggetto giuridico autoresponsabile (v. *BVerfGE* 45, 187 <228>; 109, 133 <171>).

207. Questa concezione, radicata nella dignità dell'uomo, dell'autonoma autodeterminazione è più da vicino concretizzata nei contenuti delle garanzie del generale diritto alla personalità (v. *BVerfGE* 54, 148 <155>; 65, 1 <41, 42 e seg.>; 80, 367 <373>; 103, 21 <32 e seg.>; 128, 109 <124>; 142, 313 <339 punto 74>). Ciò assicura le condizioni fondamentali in base a cui il singolo possa autonomamente scoprire, sviluppare e garantire la sua identità e individualità (v. *BVerfGE* 35, 202 <220>; 79, 256 <268>; 90, 263 <270>; 104, 373 <385>; 115, 1 <14>; 116, 243 <262 e seg.>; 117, 202 <225>; 147, 1 <19 punto 38>). In particolare, l'autonoma tutela della propria personalità presuppone che l'uomo possa disporre su di sé e secondo i propri criteri e non sia costretto a forme di vita che siano in

irrisolubile contraddizione con la propria immagine e la propria concezione di sé (v. *BVerfGE* 116, 243 <264 e seg.>; 121, 175 <190 64 e seg.>; 121, 175 <190 e seg.>; 128, 109 < 124, 127>).

208. b) Di conseguenza il generale diritto alla personalità include come espressione della autonomia personale anche un diritto a una morte autodeterminata, il quale include il diritto al suicidio (aa). La tutela del diritto fondamentale si stende anche alla libertà di ricercare aiuto presso terzi a questo fine e, in quanto esso sia offerto, di ricorrervi (bb).

209. (aa) 1. La decisione di porre fine alla propria vita ha un significato esistenziale per la personalità di un uomo. Essa è frutto della propria concezione di sé ed espressione fondamentale della persona capace di autodeterminazione e autoresponsabilità. Quale senso il singolo scorga nella sua vita, e se e per quali ragioni una persona possa proporsi di porre termine da solo alla propria vita dipende da concezioni e convinzioni strettamente personali. La decisione riguarda domande fondamentali sull'esistenza umana e tange come nessun'altra decisione l'identità e l'individualità dell'uomo. Il generale diritto alla personalità, nella sua espressione come diritto a una morte autodeterminata, comprende perciò non solo il diritto di rifiutare, secondo la propria libera volontà, misure che mantengano in vita e in questo modo lasciare corso a una malattia che conduca alla morte (v. *BVerfGE* 142, 313 <341 punto 79>; *BGHSt*²11, 111 <113 e seg.>; 40, 257 < 260, 262>; 55, 191 <196 e seg. punto 18, 203 e seg. punto 31 e seg. >; *BGHZ*³163, 195 < 197 e seg. >). Il diritto a una morte autodeterminata si estende anche alla decisione del singolo di porre fine di propria mano alla sua vita. Il diritto di uccidersi assicura che il singolo può decidere autonomamente su di sé in conformità alla propria immagine di sé e con ciò tutelare la propria personalità (v. Bethge, in *Isensee/ Kirchhof, HStR IX*, 3° ed. 2011, § 203 punti 41, 44; Dreier, in *Dreier, GG*, vol I, 3° ediz. 2013, Art.1 comma 1, punto 154; Geddert / Steinacher, *Menschenwürde als Verfassungsbegriff*, 1990, pag.90 e seg.; Herdegen, in: *Maunz - Dürig GG*, art. 1.1 punto 89 < maggio 2009>; Hufen, *NJW* 2018, pag. 1524 < 1525>; Lorenz in: *Bonner Kommentar zum Grundgesetz*, art.2.1, punto 54, 303 < aprile 2008> e art. 2.2.1 punto 420 < giugno 2012>; Starck, in: *Mangold/Klein/Starck, GG*, vol. 1, 7° ediz. 2018, art. 2 comma 2 punto 192).

210. (2) Il diritto a una morte autodecisa è, in quanto espressione di libertà personale, non limitato a situazioni eterodeterminate. Il diritto di disporre sopra la propria vita, che riguarda il più intimo ambito della autodeterminazione individuale, in particolare, non è limitato a malattie gravi o inguaribili o a determinate fasi della vita e della malattia. Una restrizione dell'ambito di tutela a determinate cause e motivi condurrebbe a una valutazione delle motivazioni di colui che ha deciso di uccidersi e a una predeterminazione del loro contenuto che sono estranei al concetto di libertà della Costituzione. A prescindere dal fatto che una siffatta limitazione condurrebbe nella prassi a eccessive difficoltà di delimitazione, entrerebbe in conflitto con l'idea, che caratterizza la Costituzione, della dignità

² Vedi nota 3, stesso link, stessa Corte, decisioni in materia penale.

³ Trattasi della raccolta delle decisioni del Bundesgerichtshof (Corte di ultima istanza della BRD) citabili come da nota 1 in Zivilsachen, affari civili, online solo dal 2000 <https://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/list.py?Gericht=bgh&Art=en&Datum=Aktuell&Sort=12288>. Prevale la citazione per numero di ruolo.

dell'uomo e del suo libero svolgimento in autonomia e autoresponsabilità (v., sulla generale libertà di agire, *BVerfGE* 80, 138 <154>). Il radicamento del diritto a una morte autodeterminata nella garanzia della dignità umana dell'articolo 1 § 1 della Costituzione implica addirittura che la autoresponsabile decisione circa il proprio fine vita non abbia necessità di alcuna motivazione o giustificazione. L'articolo 1 § 1 della Costituzione tutela la dignità dell'uomo come egli stesso si concepisca nella propria individualità e divenga consapevole di sé stesso (v. *BVerfGE* 49, 286<298>; 115, 1 <14>). È determinante la volontà del titolare del diritto fondamentale, la quale si sottrae a una valutazione in base a comuni principi etici, precetti religiosi, modelli sociali per l'approccio con la vita e la morte o a considerazioni di obiettiva ragionevolezza (v. *BVerfGE* 128, 282 <308>; 142, 313 <339 punto 74> per gli interventi di cura). L'autonomia sul proprio fine vita appartiene all'ambito più privato della personalità dell'uomo, nel quale egli è libero di scegliere i suoi metri di giudizio e di decidere alla luce di essi (v. *Bundesverfassungsgericht*, 52, 131 < 175>; di contrario avviso Hirsch, Niebler e Steinberger per interventi medici). Questo diritto sussiste in ogni fase dell'esistenza umana. La decisione del singolo di porre fine alla propria esistenza secondo la sua idea di qualità della vita e della significatività della propria esistenza deve, in definitiva, essere rispettata dallo Stato e dalla società come atto di autodeterminazione.

211. (3) Il diritto di uccidersi non può essere negato con la motivazione che il suicida si privi della propria dignità poiché egli contemporaneamente rinuncia alla sua vita e al presupposto della sua autodeterminazione e con ciò alla sua posizione soggettiva (v. però, sotto il profilo etico – morale, Böckenförde, in: *Stimmen der Zeit* 2008, pag.245 < 256>; similmente Niestroj, *Die rechtliche Bewertung der Selbsttötung und die Strafbarkeit der Suizidbeteiligung*, 1983, pag.75; Lorenz, in: *Isensee/ Kirchhof*, HStR VI, 2a ediz. 2001, § 128, punto 62; lo stesso, in *JZ* 2009, pag. 57 <60>; di diversa opinione per es. Antoine, *Aktiv Sterbehilfe in der Grundrechtsordnung*, 2004, pag. 236). La vita è invero la base fondamentale della dignità umana (v. *BVerfGE* 39, 1< 41 e seg.>; 88, 203<252>; 115, 118<152>). Da ciò però non può concludersi che un suicidio da ricondurre a una libera volontà sia in contrasto con la dignità umana garantita nell'articolo 1 § 1 della Costituzione. La dignità umana, che garantisce al singolo una vita in autonomia, non è in contrasto con la decisione dell'uomo capace di autodeterminazione e autoresponsabilità di uccidersi. L'autonoma disposizione sulla propria vita è piuttosto un'espressione immediata dell'idea insita nella dignità umana dell'autonomo sviluppo della personalità; essa è -benché l'ultima- espressione di dignità. Il suicida che agisca con libera volontà decide come soggetto sulla propria morte v. *BVerfGE* 115, 118<160 e seg.>). Egli rinuncia alla sua vita come persona autonoma e secondo il proprio obiettivo. La dignità dell'uomo è quindi non un limite dell'autodeterminazione della persona ma il suo fondamento: l'uomo resta poi tutelato come personalità autoresponsabile e riconosciuto come soggetto, e restano garantite le sue pretese al rispetto e alla considerazione quando può decidere sulla sua esistenza secondo propri autodeterminati criteri (v. *Dreier in Dreier GG vol. 1 3° ed. 2013 art. 1 comma 1 paragrafo 154*; *Gersteinecher Geddert-Steinecher, La dignità dell'uomo come principio costituzionale*, 1990 pag. 86 e seg.; *Nettesheim Aor 130 <2005> pag. 71 – 105 e seg.*).

212. bb) il diritto tutelato dall' articolo 2 § 1 in combinato disposto con l'articolo 1 § 1 della Costituzione di uccidersi comprende anche la libertà di cercare a tal fine aiuto presso terzi e di avvalersene in quanto esso sia offerto.

213. La Costituzione garantisce lo svolgimento della personalità in un'interazione con terzi che a loro volta agiscono in libertà. Alla libertà costituzionalmente tutelata appartiene perciò anche la possibilità di rivolgersi ad altri, di cercare sostegno presso di loro e di accettare l'aiuto da loro offerto entro la cornice della loro libertà. Questo vale in particolare anche per colui che medita di porre fine alla propria vita di sua mano. Addirittura, egli si vede frequentemente solo grazie all'aiuto professionale di terzi competenti e volontari, in particolare medici, nella possibilità di decidere su questo punto ed eventualmente di realizzare la sua decisione di suicidarsi in un modo per lui confacente. Se la tutela di un diritto fondamentale dipende dall'intervento di terze persone e se il libero svolgimento della personalità dipende in questo modo dalla cooperazione di un altro (v. *Subr, Entfaltung der Menschen durch die Menschen* 1976 pagg. 80 e seg., 84, 88 e seg.), il diritto fondamentale tutela anche dalla circostanza che non sia limitato da un divieto nei confronti dei terzi di offrire il loro aiuto nei limiti della loro libertà.

214. (2) L'articolo 217 del codice penale incide sul generale diritto alla personalità dei ricorrenti di cui al primo ricorso numero uno e due e al sesto ricorso numero 5, anche se l'articolo 217 del codice penale non si indirizza immediatamente a loro (a). L'effetto della norma non si esaurisce nel mero riflesso di una legge che serva ad altri fini (b).

215. a) La tutela del diritto fondamentale non è limitata a interferenze immediatamente indirizzate. Anche misure statali che svolgono un effetto mediato o fattuale possono pregiudicare i diritti fondamentali e devono perciò in forza della Costituzione essere sufficientemente giustificati. Essi possono nel loro effetto e nella loro finalità equivalere a un pregiudizio normativo e diretto e devono allora essere considerati come tali (v. BVerfGE 105, 252 < 273>; 110, 117 < 191>).

216. Il divieto penalmente punito nell'articolo 217 comma uno del codice penale dell'aiuto al suicidio professionale rende di fatto impossibile ai ricorrenti di ricorrere all'offerta professionale di aiuto offerta e da loro scelta, poiché i rispettivi offerenti hanno sospeso la loro attività dopo l'entrata in vigore dell'articolo 217 del codice penale per evitare conseguenze penali e ordinamentali. Poiché un consenso giustificativo alla luce della conformazione del reato come delitto di pericolo astratto, che persegue una tutela di beni giuridici procedente dalla tutela dell'individuo non viene in discussione (v. Berghäuser, ZStW 2016, pag. 741 < 771 e seg.>, Oğlacioğlu, in: Beck OK StGB, §217 punto 38 < novembre 2019>; Saliger, in: Kindhäuser/Neumann/ Paeffgen, StGB, vol. 2, 5° ediz. 2017, §217, punto 32; Taupitz, Medstra 2016, pag. 323 < 327 >), il divieto opera anche a carico di coloro che, autonomamente, senza pressioni esterne e con piena volontà hanno deciso di suicidarsi, come i ricorrenti del primo ricorso numero uno e due e del sesto ricorso numero 5 fanno valere.

217. b) I pregiudizi non entrano in gioco solo di riflesso come conseguenza di una legge che serva ad altro scopo (v. BVerfGE, 116, 202 <222 e seg.>). Essi sono piuttosto consapevolmente compresi nella finalità della legge e giustificano con ciò nella loro finalità e nei loro effetti mediati e fattuali un intervento anche nei confronti delle persone che vogliano suicidarsi (v. BVerfGE, 148, 40 < 51 punto 28>). Con il divieto dell'aiuto al suicidio professionale, secondo il volere del legislatore, dovrebbe essere raggiunto un effettivo rispetto dell'autodeterminazione e del diritto alla vita proprio tramite la

circostanza che tali offerte non siano più a disposizione per chi abbia deciso di suicidarsi (v. BT-Drucks⁴ 18/5373 pag. 2 e seg.).

218. L'interferenza mediata procedente dall'articolo 217 del codice penale svolge pertanto un effetto obiettivamente limitante la libertà di suicidarsi. Il singolo che desideri por termine alla sua vita autonomamente con l'aiuto di terzi che agiscano professionalmente è costretto a ripiegare ad alternative, con l'elevato rischio che in mancanza dell'oggettiva disponibilità di altre accettabili possibilità di un suicidio indolore e sicuro, non possa realizzare la sua decisione (v. in proposito, ancora, i punti 280 e segg.). Alla luce del significato esistenziale che si attribuisce all'autodeterminazione sulla propria vita per l'identità, individualità e integrità personale e della circostanza che l'esercizio del diritto fondamentale è reso difficile in ogni caso in modo elevato dalla norma, l'interferenza nel generale diritto alla personalità dei ricorrenti ha un peso anche particolarmente grave.

219. (3) La interferenza nel diritto generale alla personalità non è giustificata.

220. Le limitazioni del diritto generale alla personalità necessitano di un fondamento legislativo conforme alla Costituzione (a). Il divieto legislativamente prescritto nell'articolo 217 del codice penale dell'aiuto professionale al suicidio deve essere valutato sul principio di proporzionalità (b). L'articolo 217 del codice penale non soddisfa i requisiti che da questo derivano (c).

I

221. a) Il diritto generale alla personalità non è completamente sottratto all'intervento dei pubblici poteri. Il singolo deve accettare misure statali, se sono state adottate con riguardo al superiore interesse della comunità o a interessi di terzi tutelati giuridicamente sotto la stretta salvaguardia del principio di proporzionalità (v. *BVerfGE*, 120, 224 <239>). Dal punto di vista del principio di proporzionalità sussistono per il diritto generale alla personalità in comparazione con la tutela dell'articolo 2 § 1 della Costituzione quale generale libertà di agire elevati presupposti di giustificazione. Questi sono particolarmente alti se si tratta di oggetti di tutela che hanno uno specifico riferimento alla garanzia della dignità umana ai sensi dell'articolo 1 § 1 della Costituzione. Pertanto, le garanzie si estendono con particolare ampiezza quanto più il singolo agisca all'interno della sua più stretta sfera privata, e si attenuano con un crescente contatto sociale verso l'esterno (v. Di Fabio, in: *Maun/ Duri GG*, art. 2.1, punti 157 e segg. < luglio 2001 >).

222. La decisione, assunta con libera responsabilità, di por fine alla propria vita con l'aiuto di terzi, non resta limitata alla più stretta sfera privata. Invero essa è di carattere altamente personale. Però essa si pone in un rapporto di causa ed effetto con il comportamento di altri (v. Ruhr, *Entfaltung der Menschen*

⁴ **Bundestagdrucksachen**, è la raccolta ufficiale dei lavori parlamentari del Bundestag
<https://www.bundestag.de/drucksachen>

durch die Menschen, 1976, pag. 80). Colui, che per la realizzazione della sua decisione di uccidersi ricorra all'aiuto professionalmente offerto di un terzo e ricerchi tale sostegno, opera all'interno della società. Le offerte di aiuto al suicidio professionali incidono pertanto non esclusivamente sulla relazione tra colui che ha intenzione di suicidarsi e agisce in base a una libera decisione e l'ausiliare al suicidio. Da esse derivano effetti preliminari e consequenziali che comprendono elevati rischi di abuso e pericoli per l'autonoma autodeterminazione del terzo.

223. Il divieto dell'aiuto professionale al suicidio deve essere valutato con il criterio della stretta proporzionalità (v. *BVerfGE*, 22, 180 <219>; 58, 208<224 e segg.>; 59, 275 <278>; 60, 123<132>). Una legge che limiti un diritto fondamentale soddisfa questo principio solo se è appropriata e necessaria per raggiungere legittimi scopi da essa perseguiti e le limitazioni del rispettivo ambito di libertà costituente un diritto fondamentale siano in relazione adeguata a tal fine (v. *BVerfGE*, 30, 292 <316>; 67, 157<173>; 76, 1<51>). Nell'esame di ragionevolezza si deve verificare se le prescrizioni del suicidio assistito si muovano in un ambito di conflitto tra diversi aspetti di tutela costituzionali. Il rispetto del fondamentale diritto all'autodeterminazione, che comprende anche il proprio fine vita, di colui che nella propria responsabilità decida di porre fine da solo alla sua vita e a tal fine cerchi aiuto (v. punto 208 e segg.), entra in collisione con il dovere dello Stato di tutelare l'autonomia dell'aspirante suicida e inoltre anche con l'elevato bene giuridico della vita. Essi devono rimanere liberi da influssi e pressioni che, a fronte di offerte di aiuto al suicidio, li potrebbero portare a una situazione di giustificazione.

224. In linea di principio risolvere questa situazione di conflitto è compito del legislatore. L'obbligo di tutela dello Stato richiede conformazione e concretizzazione (v. *BVerfGE*, 88, 203 <254>). Perciò in questo ambito spetta al legislatore un margine di valutazione, apprezzamento e conformazione (v. *BVerfGE*, 96, 56 <64>; 121, 317<356>; 133, 59<76, punto 45>). L'ampiezza di esso dipende da fattori di diverso tipo, in particolare dalla specificità dell'oggetto di che trattasi, dalle possibilità di rendere un giudizio sufficientemente sicuro - in particolare sui futuri sviluppi ed effetti di una norma - e dal significato dei beni giuridici interessati (v. *BVerfGE*, 50, 290 <332 e seg.>; 76, 1<51 e seg.>; 77, 170< 214 e seg.>; 88, 203 <262>; 150, 1 <89, punto 173>).

225. L'esame di costituzionalità si estende alla circostanza se il legislatore abbia sufficientemente tenuto conto dei citati fattori e abbia manovrato il suo ambito di valutazione in modo giustificabile (v. *BVerfGE*, 88, 203 <262 >). Il legislatore deve tenere conto del conflitto tra la dimensione di libertà e la dimensione di tutela del diritto fondamentale in modo adeguato.

226. c) Il divieto dell'aiuto professionale al suicidio legiferato nell'articolo 217 del codice penale non è all'altezza di questi requisiti. Invero esso serve a legittimi fini di interesse generale (aa) ed è anche idoneo a raggiungerli (bb). Il divieto però è, quanto a una necessità (cc) da non giudicare in modo definitivo in ogni caso non proporzionato (dd).

227. aa) Il legislatore persegue con il divieto dell'ausilio professionale al suicidio un fine legittimo. La normativa serve a tutelare l'autodeterminazione del singolo sulla propria vita e più in generale sulla vita come tale (1). Il fine della normativa è congruo nei confronti della Costituzione. Esso opera all'interno di uno dei compiti di tutela imposti al legislatore dalla Costituzione (2). L' assunto del

legislatore, che proprio da un'offerta di aiuto professionale al suicidio non regolata possano derivare rischi per l'autodeterminazione e la vita è fondato su una base sufficientemente solida (3).

228. (1) Il legislatore con il divieto dell'articolo 217 del codice penale vuole porre un argine alle offerte di aiuto al suicidio per tutelare l'autodeterminazione e il diritto fondamentale alla vita (v. BT-Drucks 18/ 5373, pag. 2 e seg.).

229. Fine della legge è da una parte impedire lo sviluppo dell'aiuto al suicidio in una prestazione di servizi di cura sanitaria, che potrebbe indurre gli uomini a togliersi la vita (v. BT-Drucks 18/5373, pag. 2). Secondo la valutazione del legislatore, che si basa sullo sviluppo del suicidio assistito in Germania e in Svizzera (v. BT-Drucks, 18/5373, pag. 9), sussiste il pericolo che attraverso offerte di aiuto al suicidio professionali e la loro diffusione si produca l'immagine di una normalità ovvero addirittura della disponibilità sociale dell'aiuto al suicidio e in questo modo si generi una sorta di pressante aspettativa anche di utilizzare queste offerte. Ciò minaccerebbe l'introduzione di una normalizzazione sociale del suicidio assistito (v. 18/5373, pag.2). In particolare, le persone vecchie e malate potrebbero da siffatte offerte che suggeriscono la normalità farsi indurre al suicidio o sentirvisi direttamente o indirettamente costretti (v. BT-Drucks, pag. 2, 8, 11, 13, 17).

230. Dall'altro lato il legislatore vuole, con il divieto, nell'interesse della tutela dell'integrità e dell'autonomia in conflitti di interesse che pongono a rischio l'autonomia agire in senso contrario (v. BT-Drucks 18/5373, pag. 17) e prevenire in situazioni di precaria autodeterminazione un rischio da ciò derivante comunemente di influsso determinato da estranei. Il divieto dell'aiuto professionale al suicidio si fonda sull'assunto che gli sforzi che si concentrano sulla esecuzione tecnica del suicidio non si fondino su una sicuramente determinata decisione di uccidersi. Attraverso l'intervento di un ausiliare al suicidio che agisca professionalmente, che persegua specifici interessi personali diretti tipicamente all'esecuzione del suicidio, potrebbero essere potenzialmente influenzate la libera formazione della volontà, l'assunzione della decisione e con esse la personale autoresponsabilità (BT-Drucks 18/5373, pag. 11, 12, 17, 18). A questo si deve far fronte secondo l'intenzione del legislatore con una regolamentazione che assicuri l'autonomia (v. BT-Drucks 18/5373, pag.11).

231. (2) Con questi fini della tutela dell'autonomia e della vita il divieto dell'articolo 217 del codice penale serve all'adempimento di un dovere giuridico dello Stato fondato nella Costituzione e con ciò a un obiettivo legittimo.

232. (a) L'articolo 1 § 1 secondo periodo della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 2 § 2 e il primo periodo la Costituzione obbligano lo Stato a difendere l'autonomia del singolo in ordine alla decisione sul porre termine alla propria vita e perciò alla vita come tale. Il rispetto promosso dalla Costituzione nei confronti dell'autonoma autodeterminazione del singolo (v. *BVerfGE*, 142, 313 <344, punto 86>) presuppone una decisione formata liberamente e autonoma. Alla luce dell'irreversibilità del compimento di una decisione di suicidio il significato della vita si impone come valore assoluto nell'ambito dell'ordine costituzionale, contrastare i suicidi che non siano motivati da una libera autodeterminazione e autoresponsabilità (v. *BVerfGE*, 39, 1 <42>; 115, 25 <45>). Lo Stato deve pertanto avere cura che la decisione di commettere un suicidio assistito sia obiettivamente fondata su una libera volontà. Il legislatore persegue dunque un fine legittimo quando vuole contrastare pericoli

per la libera formazione della volontà e la libertà di decidere come presupposti di una autonoma autodeterminazione sopra la propria vita.

233. (b) Nell'assunzione di questo obbligo giuridico il legislatore è non solo legittimato a contrastare pericoli per l'autonomia personale da parte di terzi concretamente incombenti. Esso persegue anche una legittima richiesta quando vuole impedire che il suicidio assistito si imponga socialmente come forma normale di porre termine alla vita.

234. Tuttavia il fatto di ricevere un consenso presunto od oggettivamente sussistente su principi etici o morali non può essere oggetto immediato di attività del legislatore penale. Il fatto perciò di vietare esclusivamente l'aiuto al suicidio (v. *BVerfGE*, 120, 224 <264>, opinione dissenziente Hassemer) poiché il suicidio e l'aiuto a questo scopo sono in contrasto con l'opinione della maggioranza nella società, come ci si può proporre di fare con la propria vita, in particolare in età avanzata e nella malattia, non è pertanto alcun fine legittimo per il legislatore. Mantenere un divieto di aiuto al suicidio professionale solamente al fine di restringere con ciò il numero dei suicidi assistiti è pertanto del pari inammissibile come ogni intento che disprezzi, renda tabù o sfiguri con una macchia di disonore la decisione del titolare del diritto fondamentale che agisca con autonoma volontà di uccidersi, con l'aiuto di terzi, consapevolmente e volontariamente, in quanto tale.

235. Il legislatore può però agire contro l'evoluzione che promuova il sorgere di pressioni sociali a suicidarsi a determinate condizioni, come per esempio per valutazioni di utilità. Il singolo non può, anche al di là di concrete influenze da parte di terzi, essere esposto al rischio delle aspettative sociali. La libera volontà, invero, non può essere equiparata con il fatto che il singolo, in occasione della sua decisione, sia in modo completo libero dagli influssi esterni. Le decisioni umane sono regolarmente influenzate da fattori culturali e sociali; l'autodeterminazione è sempre costituita in modo relazionale. Poiché la tutela della vita è accordata al singolo dalla Costituzione senza bisogno di giustificazioni e si fonda sull'assoluto riconoscimento della persona nella sua mera esistenza, il legislatore può e deve, invece, contrastare efficacemente influenze sociali che possano operare come pressioni che gli facciano apparire il rifiuto di offerte di suicidio da parte di terzi bisognose di giustificazioni. Corrispondentemente può adottare misure affinché le persone non siano portate in quella situazione in gravi condizioni di vita, ad occuparsi di queste offerte anche solo superficialmente o a doversi comportare a tal fine in modo esplicito.

236. (3) L'assunto del legislatore, che un'offerta di suicidio assistito professionale comporti pericoli per l'autodeterminazione nella decisione sul porre fine alla propria vita, ai quali sia necessario contrapporsi per adempimento di un obbligo statale di tutela, si fonda su una motivazione che in forza della Costituzione non deve essere sottoposta a critica.

237. a) La valutazione e prognosi dei pericoli che minacciano il singolo o la collettività deve essere verificata costituzionalmente sulla circostanza se sia motivata su una base sufficientemente sicura (v. *BVerfGE*, 123, 186 <241>). Ogni volta che, secondo la particolarità dell'ambito oggettivo in discussione, del significato dei beni giuridici in gioco e delle possibilità del legislatore di formarsi un giudizio sufficientemente sicuro, il controllo di costituzionalità può, secondo le circostanze, estendersi da un mero controllo di evidenza ad un controllo di giustificabilità fino a un controllo

contenutisticamente più intenso (v. *BVerfGE*, 50, 290 <332 e seg.>; 123, 186 <241>; 150, 1 <89 punto 173>).

238. Se, come qui, sia in discussione un pesante intervento in un diritto fondamentale di alto rango, le mancanze di chiarezza nella valutazione delle fattispecie non possono in linea di principio ricadere a carico del titolare del diritto fondamentale (v. *BVerfGE*, 45, 187 <238>). Anche l'obbligo di tutela dello Stato, alla cui realizzazione serve il divieto dell'articolo 217 del codice penale, si riferisce sempre a beni rilevanti per il diritto costituzionale ed equivalenti nel rango. La determinazione della loro obiettiva messa in pericolo a mezzo di offerte di aiuto al suicidio professionali è -come nel suo insieme l'ambito fenomenico suicidio assistito- secondo i contributi dei terzi esperti indipendenti nella trattazione orale, ancora poco studiato. Non esistono conoscenze scientificamente certe sugli effetti a lungo termine dell'ammissibilità dell'aiuto al suicidio professionale. In questo stato delle cose è sufficiente che il legislatore si sia orientato su una valutazione obiettivamente corretta e giustificata delle informazioni e delle possibilità d'indagine che siano a sua disposizione (v. *BVerfGE*, 50, 290 <333 e seg.>; 57, 139 <160>; 65, 1 <55>).

239. (b) Pertanto, la prognosi di pericolo del legislatore resiste a un esame di costituzionalità. Il legislatore ha preso in considerazione in modo giustificato i rischi che derivano dal suicidio assistito professionale per l'autonoma determinazione sulla propria vita.

240. (aa) Una decisione di suicidarsi si riconduce a una volontà autonomamente formata e libera se il singolo adotta la sua decisione sul fondamento di una valutazione legata alla realtà e orientata alla propria immagine di sé e del pro e del contro.

241. Una libera decisione di suicidarsi presuppone, in primo luogo, la capacità di formare la propria volontà liberamente e fuori dall'influsso di un acuto disturbo psichico e di poter agire secondo questo intendimento. Nella giurisprudenza della Corte costituzionale si riconosce che l'aspirazione alla libertà non può essere valutata come distaccata dall'obiettiva possibilità di una libera decisione di volontà (v. *BVerfGE*, 58, 208 <224 e seg.>; 128, 282 <304 e seg. >; 142, 313 <340 punto 76 e segg.>; 149, 293 <322, punto 74>).

242. Inoltre, tutti i punti di vista rilevanti per la decisione devono oggettivamente essere noti all'interessato. È necessario che egli disponga di tutte le informazioni e che possa, sulla base di una sufficiente motivazione, valutare il pro e il contro conformemente alla realtà. Una libera formazione della volontà presuppone al proposito in particolare che chi assume la decisione conosca alternative di intervento rispetto al suicidio, valuti le loro rispettive conseguenze e assuma la sua decisione a conoscenza di tutte le circostanze e opzioni rilevanti. A tal proposito valgono gli stessi principi come per un assenso a un trattamento sanitario. Anche qui devono essere noti all'interessato per poter assumere una decisione autonoma e autoresponsabile le circostanze essenziali per l'assenso, incluse le alternative a disposizione (v. *BVerfGE*, 128, 282 <301>; *BGHZ* 102, 17 <22>; 106, 391 <394>; 168, 103 <108, punto 13>).

243. Presupposto è inoltre che l'interessato non sia sottoposto ad alcun inammissibile influsso o pressione (v. *BVerfGE*, 128, 282 <301> per il consenso a misure mediche).

244. Infine, si può dedurre una libera volontà solo quando la decisione di separarsi dalla vita sia sorretta da una certa durezza e determinazione interiore (v. BGH, sentenza del 3 luglio 2019 – 5 StR 132/18 -, NJW 2019, pag.3092 <3093 e seg.>). Secondo la deposizione degli esperti indipendenti i desideri di suicidio si fondano regolarmente su un complesso fascio di motivi. Il desiderio di morire è spesso ambivalente e mutevole. I dati empirici provano intanto che una decisione di suicidio -assunta in un breve termine- quando il suicidio fallisce è ritenuta successivamente dall'interessato stesso in circa l'80-90% dei casi come una decisione sbagliata e viene rivista. Pertanto, i desideri di suicidio, anche quando si presentano dall'esterno come una decisione plausibilmente bilanciata, sono in modo del tutto prevalente di durata limitata e non permanenti. Il criterio della stabilità è idoneo, anche secondo il punto di vista degli esperti indipendenti, ad assicurare e comprendere la serietà di un desiderio di suicidio che non si fondi su una crisi esistenziale passeggera.

245. (bb) Secondo la valutazione degli esperti indipendenti, le malattie psichiche costituiscono un elevato pericolo per una libera decisione sul suicidio. Secondo le loro osservazioni in circa il 90% delle azioni suicidarie con esito mortale, secondo ricerche empiriche condotte in tutto il mondo, vi è un nesso di dipendenza da disturbi psichici, in particolare nella forma di depressione dal 40 al 60% dei casi. Le depressioni, che spesso anche per i medici sono difficili da riconoscere, portano per circa il 20 - 25% dei suicidi a una limitata capacità di volere (v. Vollmann e altri, *Patientenselbstbestimmung und Selbstbestimmungsfähigkeit*, 2008, pag. 176 e 180; v. anche BGH, sentenza del 5 dicembre 1995 – XI ZR 70/95 -. NJW 1996, pag. 918 < 919>; Cording/ Saß, *Der Nervenarzt (9) 2009, pag. 1070 < 1072 e segg.>*). Soprattutto tra le persone anziane o gravemente malate è grande la quota dei suicidi depressi; fra loro il rischio di pensieri suicidari cresce con l'insorgenza di una depressione.

246. Un ulteriore fattore di rischio essenziale per una libera decisione in ordine al suicidio consiste in una insufficiente informazione. Gli esperti indipendenti hanno intanto dedotto che il desiderio di morire spesso è sorretto da errati propositi come da irrealistiche supposizioni e paure. Di contro, i desideri di suicidio sarebbero regolarmente riveduti e ritirati se chi intenda suicidarsi fosse informato sul suo stato e sulle alternative esistenti. Una decisione libera presuppone dunque in modo necessario una consulenza e una spiegazione complessiva alla luce delle possibili alternative decisionali, per assicurarsi che chi abbia intenzione di suicidarsi non sia guidato da errate valutazioni, ma che sia stato posto obiettivamente nella situazione di assumere una valutazione razionale e conforme alla realtà della propria situazione. Solo in questo modo si assicura che l'interessato possa decidere sulla propria morte a conoscenza di tutte le circostanze rilevanti.

247. Infine, una libera decisione in ordine al suicidio può, oltre che dalla costrizione dalla minaccia o dall'inganno (v. BGH, sentenza del 3 luglio 2019 – 5StR 132/18 -, NJW 2019, pag.3092 <3094>), essere pregiudicata, secondo l'opinione degli esperti indipendenti, anche da diverse forme di influsso, quando esse siano idonee a impedire o a pregiudicare una decisione meditatamente orientata sulla propria immagine del sé. In particolare gli aspetti psicosociali e l'interazione tra chi abbia intenzione di suicidarsi e il suo ambiente possono condizionare uno sviluppo suicidario e promuoverlo, così come fattori sociologici.

248. (cc) Su questo sfondo si basa l'assunto del legislatore che l'autonomia e con essa la vita siano minacciate da un aiuto al suicidio professionale legislativamente non limitato su un fondamento sufficientemente stabile (α). Lo stesso vale per la valutazione che l'aiuto al suicidio professionale potrebbe stabilirsi come normale forma di termine dell'esistenza in particolare per le persone anziane e malate, e che sia idoneo a svolgere pressioni sociali che mettano a rischio l'autonomia (β).

249. (α) Alla luce dell'esito della discussione orale, in ogni caso, la valutazione del legislatore si è dimostrata sostenibile, poiché la prassi sussistente fino all'entrata in vigore dell'articolo 217 del codice penale per l'aiuto al suicidio professionale in Germania non era idonea in ogni caso a garantire la libera formazione della volontà e al contempo la libertà di autodeterminarsi. Così il presidente della ricorrente di cui al ricorso 2 ha dichiarato nella trattazione orale che alla vigilia dell'assistenza al suicidio era verificato infatti, dal medico che prescriveva la ricetta per il farmaco con effetti letali, se sussistessero indizi per una limitazione della capacità di intendere e di giudizio dell'interessato. Inoltre, avveniva l'esame se un desiderio di suicidio dipendesse da una libera volontà, però sul fondamento di plausibili indizi non più precisamente ricostruibili; in particolare, nel caso di malattie fisiche o psichiche, l'aiuto al suicidio era prestato anche senza la conoscenza dei documenti medici di colui che volesse morire e senza la sicurezza di un esame specialistico, di una consulenza e di informazione. L'assunto del legislatore che in caso di intervento di un assistente al suicidio che agisse professionalmente stavano in primo piano prestazioni che servivano all'esecuzione del suicidio e dunque non assicuravano sufficientemente la libera formazione della volontà è di conseguenza plausibile.

250. (β) Anche la valutazione del legislatore che l'aiuto al suicidio professionale conduca a una normalizzazione sociale del suicidio assistito e che il suicidio assistito possa stabilirsi come forma normale di fine vita, in particolare per gli uomini vecchi e malati, idonea a esercitare pressioni sociali che pongano a rischio l'autonomia, è comprensibile. Non da ultimo, alla luce della crescente pressione dei costi nel sistema sanitario ed assistenziale non è implausibile che questo effetto possa derivare da una ammissibilità senza regole dell'aiuto al suicidio e alla morte professionali. Alla stessa stregua il legislatore può ravvisare quale pericolo di una normalizzazione dell'aiuto al suicidio, che delle persone attraverso il loro ambiente sociale e familiare possano essere portate nella situazione di doversi confrontare contro la propria volontà con la questione del suicidio e di finire sotto pressione con un richiamo a considerazioni di utilità.

251. L'assunto alla base della prognosi del legislatore, che l'aiuto al suicidio professionale conduca a un incremento dei suicidi delle persone vecchie e malate a causa del ricorso a questo servizio è fondato su una sufficiente motivazione ($\alpha\alpha$). Quando anche questo incremento, in sé considerato, non sia una prova per una normalizzazione sociale e per pressioni sociali che pongano a rischio l'autonomia ($\beta\beta$), sussistono tuttavia sufficienti indizi per una messa in pericolo dell'autodeterminazione da parte di un'offerta professionale di aiuto al suicidio non regolamentata ($\gamma\gamma$).

252. ($\alpha\alpha$) In Svizzera l'ufficio federale di statistica raccoglie, andando indietro nel tempo fino all'anno 1998, casi di aiuto al suicidio. Dalle statistiche sulle cause di morte del 2009 e del 2014 emerge che dal 1998 si deve registrare un costante aumento del suicidio assistito di persone con residenza in Svizzera

e che il numero negli anni dal 2009 al 2014 si è più che raddoppiato: nel 2009 su 62476 casi di morte hanno fatto ricorso appena 297 persone con residenza in Svizzera al suicidio assistito (ciò corrisponde allo 0,5%). Nel 2014 su 63938 casi di morte erano 742 le persone siffatte (ciò corrisponde all'1,2 %). Rispetto all'anno precedente il numero dei suicidi assistiti nel 2014 è salito del 26%. Nell'anno 2016 il numero dei suicidi assistiti su 64964 casi di morte è salito ancora e cioè a 928 (questo corrisponde all'1,4 %). Nel periodo dal 2005 al 2009 circa la metà dei suicidi aveva l'età di 75 anni o superiore, nel periodo dal 2010 al 2014 la quota percentuale dei suicidi tra l'85° e il 94 esimo anno di vita salì da circa il 20% negli anni dal 2005 al 2009, a circa il 26% (v. *Bundesamt für Statistik*, Statistica delle cause della morte 2014, pag.3, quadro G3). I suicidi assistiti sono stati eseguiti per la maggior parte in presenza di malattie fisiche, in particolare di tumori e malattie neurodegenerative.

253. In Belgio e nei Paesi Bassi, dove viene prestato anche un aiuto al suicidio attivo, può del pari essere accertato un aumento. Nei Paesi Bassi, come risulta dai rapporti annuali delle commissioni regionali di controllo per il suicidio assistito, negli anni dal 2002 al 2016 il numero dei casi denunciati di aiuto al suicidio e alla morte sono saliti dai 1882 casi dell'anno 2002 ai 6091 casi dell'anno 2016 (v. Commissione di Controllo per l'aiuto al suicidio, rapporto annuale 2016, pag.4). Nell'anno 2002 su 142355 casi di morte complessivi la quota era ancora dell'1,32%. Dal rapporto annuale per l'anno 2016 si constata che oltre la metà di chi aveva deciso di suicidarsi aveva un'età di 70 anni o maggiore, anche nei Paesi Bassi gravi malattie fisiche erano in gran parte l'occasione per il ricorso all'aiuto alla morte o al suicidio assistito.

254. Similmente si atpeggia lo sviluppo dei dati in Belgio. Ivi il numero dei casi di aiuto al suicidio e alla morte denunciati nell'arco di tempo dal 2002-2003 fino al 2015 è aumentato quasi di 8 volte, da 259 casi negli anni 2002-2003 a 2222 casi nell'anno 2015 (vedi sul punto i Rapporti della Commissione di valutazione federale sull'eutanasia per gli anni 2002 - 2003 e 2014 - 2015). Essi costituivano nell'anno 2012 l'1,3% tutti i casi di morte, nell'anno 2013 l'1,7% (vedi il rapporto della commissione federale sopracitato) e negli anni 2014 e 2015 l'1,8%; per l'arco di tempo 2002 - 2003 la quota si aggirava ancora sullo 0,2% di tutti i casi di morte. Anche in Belgio all'aiuto al suicidio ricorrono in maniera prevalente uomini anziani e gravemente malati (vedi il rapporto della Commissione federale sulla valutazione sull'eutanasia per gli anni 2014 - 2015).

255. Sulla domanda, se e fino a che punto i crescenti numeri dei suicidi e rispettivamente delle morti assistite in Svizzera, nei Paesi Bassi, in Belgio possano essere ricondotte anche a un numero crescente di soggetti desiderosi di por termine alla loro esistenza dall'estero non esistono ancora sufficienti studi empirici. Un crescente numero di suicidi assistiti in Svizzera anche per questa ragione dall'anno 2008 fino all'anno 2012 ravvisano alcuni autori. Pertanto, i corrispondenti numeri non possono essere presi in considerazione per la valutazione dell'incremento (un numero crescente, anche per questo motivo, di suicidi assistiti in Svizzera negli anni dal 2008 al 2012 ravvisano, ad es., Gauthier/Mausbach/Reisch/Bartschh, *J. Med. Ethics* 2015 <41>; pag. 611 <613, 616>).

256. (ββ) Invero, allo stato attuale della conoscenza non vi è nessuna prova circa pressioni sociali provenienti da aiuto al suicidio professionale che si dirigano su individui vecchi e malati. Così è ovvio che anche fattori, come il progresso da osservarsi nella medicina e l'accresciuta aspettativa di vita delle

persone, potrebbero avere un influsso sulla decisione individuale per il ricorso all'aiuto alla morte o al suicidio (v. anche CEDU, *Pretty c. Regno Unito*, sentenza del 29 aprile 2002, n.2346/02, §65), non esistono però sul punto ancora rilevazioni statistiche. L'incremento può inoltre essere spiegato con una maggiore accettazione dell'aiuto alla morte o al suicidio nella società, con il rafforzamento del diritto all'autodeterminazione o la accresciuta consapevolezza che la propria morte non deve essere più ritenuta come un destino che non si possa influenzare.

257. (γγ) Nondimeno, il legislatore ne poteva concludere che da un'offerta non regolamentata di aiuto al suicidio professionale potessero derivare pericoli per l'autodeterminazione sotto forma di pressioni sociali. Gli esperti indipendenti hanno fatto riferimento nella discussione orale ai Paesi Bassi e allo stato americano dell'Oregon, dove si può osservare una evoluzione verso l'inserimento stabile dell'aiuto al suicidio e alla morte nel settore sanitario e dell'assistenza: nei Paesi Bassi sarebbe apertamente offerto nelle case di riposo e di assistenza, allo stato, l'aiuto al suicidio, per cui persone anziane nelle regioni confinanti si sarebbero già viste indotte a evitare di andare nelle corrispondenti strutture in Germania. Nella politica sanitaria dell'Oregon già vige un principio di economicità che esclude per le malattie terminali l'assunzione dei costi per determinate terapie mediche, mentre prevede lo stanziamento delle spese per un suicidio assistito. Questi argomenti asseverano il pericolo che l'aiuto al suicidio e alla morte, anche alla luce dei crescenti costi nel sistema sanitario e assistenziale, possano divenire le forme normali del fine vita in una società, le quali sono idonee a giustificare pressioni sociali e a restringere individuali possibilità di scelta e spazi di decisione. Questo vale, in particolare, alla luce della circostanza che lacune di assistenza nella medicina e nella cura sono idonee a suscitare paure riguardo alla perdita dell'autodeterminazione e con ciò a stimolare decisioni di suicidio.

258. Anche l'ambito motivazionale che spesso è alla base di un suicidio rafforza, secondo l'opinione degli esperti indipendenti la valutazione del legislatore. Un importante motivo per un suicidio assistito sarebbe il desiderio di non finire a carico dei parenti o di terzi. Dati dall'Oregon mostravano a questo proposito che delle persone che nel 2017 hanno compiuto un suicidio medicalmente assistito il 55,2% menzionavano come ragione della loro decisione la preoccupazione per l'aggravio di spese per la loro famiglia, i loro amici e chi aveva cura di loro (v. *Oregon Health Authority*, ODWDA 2017 Data Summary, pag. 10). Per gli anni dal 1998 sino al 2016 sarebbe stato rilevato un valore medio del 42,2% (v. *Oregon Health Authority*, ODWDA 2017 Data Summary, pag. 10). Che la preoccupazione di finire a carico di altri, in particolare di parenti, sia un'importante movente lo ritiene inoltre una ricerca dell'istituto per la storia della medicina e per l'etica nella medicina della Charité, l'università medica di Berlino che, in base a 118 descrizioni di casi pubblicati dal ricorrente di cui al secondo ricorso analizzava retrospettivamente dagli anni dal 2010 al 2013 le diagnosi e i motivi delle persone che avevano fatto ricorso al suicidio assistito tramite il ricorrente di cui al secondo ricorso (v. Bruns/Blumenthal/Hohendorf, *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 2016, pag. e32 < e34 >). Dallo studio emerge che quasi un quarto dei suicidi dichiarò di non volere essere dipendente dall'aiuto di terzi o rispettivamente di finire a carico dei parenti.

259. Moventi altruistici che danno occasione a un suicidio autodeterminato si sottraggono, invero, in linea di principio a una valutazione (cfr. punto 210). Dal bisogno di non rappresentare un onere per la famiglia o per la società il legislatore poteva però trarre la conclusione che proprio le persone più

anziane e malate potrebbero vedersi indotte a un fine vita anticipato mediante offerte radicate nella società e ad accettare tali offerte rinunciando ai principi personali orientati sulla propria immagine del sé. Questo vale particolarmente rispetto a uno scenario in cui, secondo l'opinione degli esperti indipendenti, la domanda su fino a quanto le condizioni e gli influssi sociali possano avere effetto manipolatorio su una decisione di suicidio al di sotto della soglia di costrizione, inganno e minaccia, finora si sottrae al rilevamento scientifico ed empirico.

260. bb) La normativa dell'articolo 217 del codice penale rappresenta come norma punitiva fondamentalmente uno strumento idoneo di protezione dei beni giuridici, poiché il divieto assistito da una sanzione dei modi di agire gravi di pericolo può, quantomeno, promuovere l'aspirata protezione di detti beni (v. *BVerfGE* 90, 145 < 172>; in generale, sul criterio dell'appropriatezza, *BVerfGE* 30, 292<316>; 33, 171<187>).

261. L'adeguatezza non viene posta in discussione dal fatto che l'aiuto al suicidio che sia inerente all'aiuto al suicidio non professionale, che rimane esente da pena, in particolare nel caso in cui i parenti siano coloro che assistono al suicidio, secondo l'opinione di alcuni ricorrenti, un potenziale di pericolo almeno altrettanto grande per l'autodeterminazione del singolo come nell'aiuto al suicidio professionale da parte di estranei. La decisione del legislatore di provvedere solo a una determinata fra più sorgenti di pericolo consente di motivare lacune della tutela del bene giuridico. Fin dove la tutela si estende non è però posta in discussione la sua idoneità (v. *BVerfGE*, ordinanza della prima camera della prima sezione dell'11 agosto 1999 - 1 BvR 2181/98 e altri - punto 73).

262. Il divieto della assistenza professionale al suicidio non è pertanto inidoneo a raggiungere i fini che persegue perché probabilmente nel singolo caso, grazie a una organizzazione di aiuto al suicidio al di là dei confini, con il coinvolgimento di persone esenti da pena ai sensi dell'articolo 217 comma due del codice penale in qualità di coautori, potrebbe sì restare eluso. Le possibilità di suicidio assistito professionale che rimangono, nel singolo caso, a particolari condizioni, libere da pena non consentono di inficiare la generale idoneità dell'articolo 217 del codice penale di tutelare la vita e l'autonomia delle persone che potenzialmente intendano suicidarsi (v. *BVerfGE*, 96, 10 <23>). La punibilità penale di assistenti al suicidio professionali che agiscano all'estero è conseguenza della limitata capacità di normazione del legislatore. Che i parenti o altrimenti le persone prossime ai sensi dell'articolo 217 comma due del codice penale, in caso di partecipazione a un suicidio assistito professionale organizzato all'estero, siano rese esenti da pena dipende da una consapevole decisione del legislatore (v. BT-Drucks 18/5373, pag. 19).

263. cc) Se la normativa dell'articolo 217 del codice penale sia necessaria per raggiungere i legittimi fini di tutela del legislatore si può dubitare con riguardo alla mancanza di prove empiriche sull'effettività di misure di tutela alternative e meno intrusive, come furono valutate anche nel procedimento legislativo (v. in proposito punto 10 e segg., come pure BT-Drucks 18/5373, pag. 13 e seg.). Questo punto però può rimanere aperto.

264. dd) La limitazione, dipendente dalla norma, del diritto a una morte autodeterminata derivante dal diritto generale alla personalità, in ogni caso non è adeguata. Le limitazioni della libertà individuale sono adeguate solo quando la misura dell'onere imposto al singolo rimanga ancora in una proporzione

ragionevole con i vantaggi che ne ricava la collettività. (1) L'onere derivante dall'articolo 217 del codice penale per colui che desidera di morire eccede questa misura. La punibilità dell'aiuto professionale al suicidio ha come conseguenza che il diritto a uccidersi, come espressione del diritto a una morte autodeterminata, in determinate situazioni è di fatto di gran lunga svuotato. Di conseguenza l'autodeterminazione quanto al fine vita viene resa senza effetto legale in un ambito essenziale, il che non è in consonanza con il significato esistenziale di questo diritto fondamentale (2).

265. (1) Una limitazione della libertà è adeguata solo quando la misura dell'onere del singolo stia ancora in una relazione ragionevole ai vantaggi derivanti per la comunità (v. *BVerfGE*, 76, 1 <51>). Per poterlo stabilire è necessario un bilanciamento tra le esigenze di bene comune alla cui garanzia è funzionale l'intervento sui diritti fondamentali e gli effetti sui beni giuridici degli interessati dall'intervento (v. *BVerfGE*, 92, 277 <327>). Al proposito, gli interessi al bene comune devono essere tanto più rilevanti quanto più sensibilmente viene pregiudicato il singolo nella sua libertà (v. *BVerfGE*, 36, 47 <59>; 40, 196 <227>; Stern, *Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland*, vol. III/2, 1994, pag. 790). D'altra parte, quanto più impellente diviene la tutela della comunità, tanto maggiori sono gli svantaggi e i pericoli che possono derivare da un esercizio di un diritto fondamentale completamente libero (v. *BVerfGE*, 7, 377 <404 e seg.>). Questo esame sulla misura del divieto di sproporzione può portare al fatto che la tutela, di per sé perseguita in modo legittimo, deve ritirarsi, quando il mezzo impiegato porterebbe a un pregiudizio sproporzionato dei diritti dell'interessato. Solo così l'esame di proporzionalità di interventi dello Stato può assolvere al suo senso di sottoporre misure idonee ed eventualmente necessarie a un controllo a contrario, con sguardo rivolto alla circostanza se i mezzi impiegati stiano ancora in una proporzione ragionevole ai beni giuridici con essi raggiungibili dal punto di vista delle limitazioni di un diritto fondamentale che da esse derivino per l'interessato (v. *BVerfGE*, 90, 145 <185>).

266. Sul punto, la decisione del legislatore sottostà a un elevato controllo quando, come nel caso del divieto dell'aiuto professionale al suicidio posto in esame sono in questione gravi interventi in un diritto fondamentale (v. *BVerfGE*, 45, 187 <238>). Il significato esistenziale che compete all'autodeterminazione in special modo per la tutela della individualità, identità e integrità personale in connessione con la propria vita (v. in proposito punto 209), impone al legislatore forti vincoli in occasione della conformazione normativa di un piano di tutela in relazione all'aiuto al suicidio.

267. Con il divieto di aiuto professionale al suicidio per mezzo dell'articolo 217 del codice penale il legislatore ha superato i limiti per una limitazione di questo diritto che sorgono dal significato esistenziale del diritto all'autodeterminazione. Invero, l'alto rango costituzionale degli oggetti giuridici autonomia e vita che l'articolo 217 del codice penale vuole tutelare consente di legittimare in linea di principio l'intervento del diritto penale anche in forma di delitti di pericolo astratto (a). La non punibilità penale del suicidio e del relativo aiuto però non resta nella libera disposizione del legislatore in quanto espressione del costituzionalmente imposto riconoscimento dell'autonomia individuale (b). Il divieto penalistico dell'assistenza professionale al suicidio restringe le possibilità di un suicidio assistito in una proporzione tale che al singolo in questo ambito di autodeterminazione non rimane di fatto alcuno spazio per la garanzia di una libertà costituzionalmente tutelata (c).

268. (a) L'elevato rango costituzionale dei beni giuridici dell'autonomia e della vita che l'articolo 217 del codice penale vuole tutelare consente fondamentalmente di legittimare l'impiego del diritto penale.

269. In ordine al compito dello Stato di creare, assicurare e imporre un'ordinata convivenza delle persone con la tutela dei valori elementari del vivere in comunità spetta al diritto penale una funzione irrinunciabile (v. BVerfGE 123, 267 <408>). In singoli casi ciò può in particolare imporre l'obbligo di tutela dello Stato di conformare l'ordinamento giuridico in modo che già il pericolo di lesioni di diritti fondamentali sia arginato (v. BVerfGE, 49, 89 <142>).

270. Il legislatore persegue con il divieto dell'aiuto professionale al suicidio il programma di una tutela di beni giuridici specificamente limitata. L'articolo 217 del codice penale vieta di procurare, mettere a disposizione o garantire professionalmente una occasione per il suicidio come azione che pone astrattamente in pericolo la vita (V. BT-Drucks 18/5373, pag. 3 e 14; v. anche punto 25). Il delitto di pericolo astratto è uno strumento ideale per una tutela preventiva di un bene giuridico. Esso contrasta fonti di pericolo nella forma di rischi tipizzati senza che un bene oggetto di tutela concreto debba essere effettivamente inciso nella sua esistenza o sicurezza (v. già, in proposito, punto 25; cfr. in generale Heine/Bosch, in Schalke/ Schröder, Stubi, 30° ediz. 2019, §306 Punto 4; v. anche BVerfGE, 90, 145 <203 e seg.>; di opinione dissenziente Graß; Kasper, *Verfassungsmässigkeit und Grundrechtsschutz im Präventionsstrafrecht*, 2014, pag 410).

271. Mediante questa anticipazione della tutela penalistica sono invero necessariamente punite penalmente anche modalità di condotta, che nel caso concreto con una prognosi ex post non avrebbero mai potuto condurre a una messa in pericolo (v. Stächelin, *Strafgesetzbuch im Verfassungsstaat*, 1998, pag. 94; Lagodny, *Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte*, 1996, pag. 186). Ma al legislatore, costituzionalmente, non è fondamentalmente impedito per ragioni generalpreventive, a determinate circostanze, di impedire già in uno stadio iniziale azioni che, generalmente, sono solamente idonee a mettere in pericolo beni giuridici (v. BVerfGE, 28, 175 <186, 188 e seg.>; 90, 145 <184>; v. anche BVerfGE, ordinanza della 1° Camera della prima sezione dell'11 agosto 1999 – 1 BvR 2181/ 98 e altri - punto 92, critico BVerfGE, 90, 145 <205 e seg., di opinione dissenziente Graßhof>). Altrimenti si toglierebbe al legislatore la possibilità di contrastare i pericoli per beni giuridici di alto rango che, alla luce di una mancanza di verificate conoscenze scientifiche o empiriche non siano esattamente valutabili (v. Appel, *Verfassung und Strafe*, 1998, pag. 572 e seg.). Nel singolo caso la giustificazione del ricorso alla tutela di beni giuridici astratta è determinata dall'importanza del bene giuridico da tutelare (v. Jäger, JZ, pag. 875 <882>).

272. L'alto rango che la Costituzione attribuisce alla vita e all'autonomia è pertanto fondamentalmente adeguato a legittimare la sua effettiva preventiva tutela, tanto più che esse nel campo del suicidio assistito corrono particolari rischi. La fragilità, empiricamente supportata, di una decisione di suicidio (v. in proposito Herdegen, in: Maunz/ Dürig, GG, art. 1.1, punto 89 < maggio 2009>) ha molto peso, proprio perché particolarmente grave, poiché le decisioni sulla propria vita sono contrassegnate secondo natura dal fatto che la loro realizzazione è irreversibile.

273. Il legittimo intervento del diritto penale per la tutela dell'autonoma decisione del singolo sul porre fine alla propria vita trova però i suoi limiti laddove essa non è più tutelata ma resa impossibile.

274. La non punibilità del suicidio e dell'aiuto al suicidio non è nella libera disposizione del legislatore in quanto espressione del riconoscimento costituzionalmente imposto dell'autodeterminazione. Alla base dell'ordine ispiratore della Costituzione sta un'immagine dell'uomo determinata dalla sua dignità e dal libero sviluppo della sua personalità in autonomia e autoresponsabilità (v. *BVerfGE*, 32, 98<107 e seg.>; 108, 282<300>; 128, 326<376>; 138, 296 <339 punto 109>). Questa immagine dell'uomo deve essere il punto di partenza di ogni proposito normativo.

275. L'obbligo giuridico dello Stato a favore dell'autodeterminazione e della vita, di conseguenza, può avere la precedenza nei confronti del diritto di libertà del singolo solo laddove questo è in balia di influssi che mettono a rischio l'autodeterminazione sulla propria vita. L'ordinamento giuridico può contrastare questi influssi attraverso la prevenzione e strumenti di sicurezza. Al di là di questo si deve riconoscere la decisione del singolo, corrispondentemente alla sua concezione del senso della propria vita, di porvi fine come atto di autonomia.

276. Il riconoscimento del diritto a una morte autodeterminata non impedisce al legislatore di esercitare una generale prevenzione del suicidio e in particolare di contrastare desideri di suicidio dipendenti dalla malattia tramite l'approntamento e il rafforzamento di offerte di trattamento di medicina palliativa. Lo stato adempie al suo obbligo di tutela per una vita in autonomia invero non solo interdiciendo attacchi di altre persone che la minacciano. Deve contrastare anche i medesimi pericoli per l'autonomia e la vita che sono fondati nelle attuali e prevedibilmente reali relazioni della vita e che possano influenzare una decisione del singolo per il suicidio e contro la vita (cfr. *BVerfGE*, 88, 203 <258> per la vita non ancora nata).

277. Il legislatore però non può sottrarsi ai suoi obblighi politico sociali per il fatto che cerca di contrastare rischi che mettono in pericolo l'autonomia tramite la totale sospensione dell'autodeterminazione. Non può né affrontare i deficit dell'assistenza medica e dell'infrastruttura sociopolitica né le negative forme di accanimento terapeutico, in ogni caso idonee a nutrire paure per la perdita dell'autodeterminazione e a promuovere decisioni di suicidio, mettendo fuori gioco il diritto costituzionalmente protetto all'autodeterminazione. Al singolo deve rimanere la libertà di rifiutare offerte mirate al mantenimento della vita e di ricorrere a una decisione che scaturisca dalla sua opinione sul senso della propria esistenza di porre fine alla propria vita con l'aiuto di terzi a disposizione. **Una tutela della vita diretta contro l'autonomia contraddice il fondamento di una comunità in cui la dignità dell'uomo sta al centro dell'ordinamento dei valori e che si obbliga con ciò al rispetto e alla tutela della libera personalità umana come supremo valore della sua Costituzione.** Alla luce del significato esistenziale che può attribuirsi alla libertà di suicidarsi per la tutela autonoma della personalità la possibilità di far questo deve sempre essere garantita con una riflessione orientata alla realtà (v. punti 208 e segg.).

278. Il divieto dell'aiuto professionale al suicidio lede questo ambito di sviluppo della autonoma autodeterminazione, che deve costituzionalmente essere necessariamente tutelato. La normativa dell'articolo 217 del codice penale riconosce la non incriminabilità, richiesta costituzionalmente, del suicidio e dell'aiuto a questo fondamentalmente in quanto essa sottopone a una sanzione penale

esclusivamente l'aiuto professionale al suicidio come fenomeno ritenuto dal legislatore particolarmente rischioso per l'autonomia (v. BT-Drucks 18/5373, pag.2). Il divieto però non si dispiega come atto giuridico isolato (aa). Introduce, in combinazione con la situazione legislativa precedente al momento della sua introduzione, piuttosto la circostanza che il diritto al suicidio in gran parte è di fatto svuotato, poiché la permanente non punibilità dell'aiuto al suicidio non professionale, la predisposizione legislativa di offerte curative di medicina palliativa e di servizi di ospizio e la disponibilità di offerte di aiuto al suicidio non sono idonee a compensare la limitazione della libertà fondamentale derivante dal divieto di aiuto al suicidio professionale. Il singolo non può essere indirizzato al ricorso a queste alternative senza una lesione del suo diritto all'autodeterminazione (bb).

279. (aa) L'articolo 217 del codice penale sospende completamente con il suo intento di tutela mediante un divieto assoluto dell'aiuto al suicidio professionale l'autodeterminazione del singolo nell'ambito compreso dalla normativa, in quanto sottopone la decisione relativa al suicidio a un inconfutabile sospetto generale di carenza di libertà e riflessione. **Perciò, il concetto fondamentale dell'essere umano forgiato dalla Costituzione come un essere capace di autodeterminazione e di sviluppo di sé è trasformato nel suo opposto** (cfr. *BVerfGE*, 32, 98 < 107 e seg.>; 108, 282 <300>; 128, 326<376>; 138, 296 <339 punto 109 >). L'intento, in generale legittimo, di tutela dei beni giuridici mediante l'introduzione di un delitto di pericolo astratto deve pertanto qui cedere il passo a favore di misure meno incisive sulla sicurezza dell'autonomia per lasciare all'autodeterminazione uno spazio effettivo e non costringere il singolo ad una vita che sia in contraddizione alla sua immagine e alla sua comprensione del sé.

280. La normativa dell'articolo 217 del codice penale è invero limitata a una determinata forma di aiuto al suicidio, quella professionale. Anche la perdita di autonomia inclusa in questo è tuttavia in tutti i casi così ampia e così vastamente irragionevole, poiché le rimanenti opzioni offrono solo una teorica ma non oggettiva prospettiva all'autodeterminazione. L'effetto ostile all'autonomia dell'articolo 217 del codice penale è infatti intensificato proprio dal fatto che al singolo in molte situazioni non rimangono al di là di offerte professionali di aiuto al suicidio reali possibilità disponibili di realizzare una decisione di suicidio.

281. (bb) Né un aiuto al suicidio che rimanga libero da pena, secondo una restrittiva interpretazione dell'articolo 217 del codice penale, nel singolo caso (α), né l'offerta della medicina palliativa (β) o la disponibilità di offerte di aiuto al suicidio all'estero (γ), fan valere sufficientemente l'autodeterminazione imposta costituzionalmente sul fine vita.

282. (α) Il legislatore deduce l'adeguatezza del divieto dell'aiuto al suicidio professionale dal fatto che l'aiuto al suicidio non professionale prestato nel singolo caso resti libero da pena. Con ciò egli attribuisce all'interno del suo proprio progetto normativo alla possibilità di un siffatto aiuto al suicidio un'importanza determinante per la garanzia e la realizzazione del diritto all'autodeterminazione (cfr. BT-Drucks 18/5373, pag. 2, 13 e 14).

283. Il silente assunto del legislatore che siano obiettivamente disponibili possibilità di suicidio assistito al di fuori di offerte professionali invero non prende in considerazione l'unità dell'ordinamento giuridico. Se il legislatore esclude determinate forme di esercizio di una libertà facendo rinvio a

permanenti alternative allora le rimanenti possibilità di agire devono anche essere obiettivamente adeguate alla realizzazione del diritto fondamentale. Questa condizione di reale efficacia vale in particolare per il diritto al suicidio. In questo caso la certezza individuale di poter agire oggettivamente in corrispondenza al proprio proposito è già fondante l'identità individuale. Questo corrisponde all'esperienza dei ricorrenti che portano con sé desideri latenti di suicidio per il caso di soggettivamente determinati limiti della loro personale sofferenza. In particolare, il ricorrente numero due del primo ricorso ha illustrato in modo convincente nella trattazione orale che il permesso impartitogli prima dell'introduzione dell'articolo 217 del codice penale di un suicidio assistito ha essenzialmente contribuito ad accettare il destino della propria malattia e a sottrarsi a questa in un primo tempo non mediante il suicidio. Gli esperti informatori dei settori della psichiatria e della ricerca sul suicidio hanno confermato che la conoscenza della possibilità di un suicidio assistito può agire quanto meno limitatamente in modo da prevenire lo stesso.

284. Se l'ordinamento giuridico ha deciso di sottoporre a pena forme di aiuto al suicidio pericolose per l'autonomia, in particolare l'assistenza al suicidio professionale, deve, dopo di ciò, quanto meno assicurare che nonostante il divieto rimanga realmente aperto nel singolo caso un accesso a un aiuto al suicidio liberamente determinato. A ciò non rende giustizia l'abbandono a un complessivo divieto penalistico dell'aiuto al suicidio di per sé stessa. Senza offerte di aiuto al suicidio professionali il singolo è, tanto all'interno quanto all'esterno di una sussistente relazione di cura, dipendente in modo determinante dalla disponibilità individuale di un medico di cooperare assistenzialmente a un suicidio, quanto meno tramite la prescrizione delle necessarie sostanze. Si può, osservando la situazione in modo realistico solo in casi eccezionali prescindere da una siffatta disponibilità individuale del medico. Esattamente a questa circostanza le associazioni di aiuto al suicidio reagiscono con le loro offerte. Da una parte, nessun medico può essere obbligato a prestare aiuto al suicidio ($\alpha\alpha$), dall'altra i divieti giuridici professionali di aiuto al suicidio, come fondamentalmente previsti nell'ordinamento professionale dei medici agiscono quanto meno in modo da guidare di fatto la loro attività ($\beta\beta$).

285. ($\alpha\alpha$) Rilevazioni statistiche e rappresentazioni di opinione dimostrano che la maggioranza dei medici comunque rifiuta una propria disponibilità all'aiuto al suicidio. In una indagine rappresentativa di medici attivi tanto nell'assistenza ai pazienti domiciliare quanto in quella in ospedale dell'Istituto per la demoscopia Allensbach nel 2009 il 61% degli intervistati negava la propria disponibilità all'aiuto al suicidio, sebbene la maggioranza ritenesse acconcio al proprio stato professionale assistere professionalmente individui in occasione del suicidio (cfr. *Institut für Demoskopie Allensbach, Ärztlich begleiteter Suizid und aktive Stebehilfe aus Sicht der deutschen Ärzteschaft*, 2010, pag.10, 15, 21). Nel gruppo dei medici che erano attivi nel campo della medicina palliativa il rifiuto dell'aiuto al suicidio medico scendeva ancora più chiaramente. Solo il 14% dichiarava una propria condizionata disponibilità all'aiuto medico al suicidio (cfr. *Institut für Demoskopie Allensbach, Ärztlich begleiteter Suizid und aktive Stebehilfe aus Sicht der deutschen Ärzteschaft*, 2010, pag.27).

286. Una limitata possibilità della disponibilità dell'aiuto medico al suicidio deriva anche da una ricerca incrociata dell'istituto per l'etica medica e la storia della medicina della università di Bochum dell'anno 2013. Ivi il 41,7% degli intervistati non poteva proporsi di prestare aiuto al suicidio e solo il 40,2% mostrava una condizionata disponibilità sul punto, il 18% era indeciso. Un divieto professionale di

assistenza medica al suicidio era rifiutato invero dal 33,7 %, mentre solo il 25% appoggiava tale divieto. Su questa domanda però il 41,4% era indeciso (cfr. soprattutto Schildmann/Dahmen/Vollmann, *Deutsche Medizinische Wochenschrift* 2014, pag. e1 < e4>. Oltre a Schildmann/ Vollmann, *Ärztliche Handlungssparaxis am Lebenden: Empirische Daten, ethische Analysen*, in: *Franfurter Forum, Sterbehilfe – Streit um eine gesetzliche Neuregelung*, pag. 22 <25>).

287. I titolari di cattedra di medicina palliativa in Germania si sono risolutamente espressi nel 2014 contro l'aiuto medico al suicidio, poiché questo non sarebbe un compito del medico, con il quale si possa venire incontro alle preoccupazioni degli individui sull'assicurazione di una morte dignitosa. Essi invece si sono espressi a favore di un intensivo confronto pubblico sulle domande sulla malattia, la morte il miglioramento della formazione, la formazione avanzata e la formazione reiterata delle professioni sanitarie nell'ambito dell'assistenza dei gravemente malati e dei morenti e per l'approntamento necessario di un'assistenza di medicina palliativa che coprisse le necessità (v. comunicato stampa delle cattedre di medicina palliativa del 09/10/2014 stampato in: Hoffmann/Knaup, *Cosa significa morire dignitosamente?*, 2015 pag. 297).

288. Un siffatto deciso rifiuto dell'aiuto medico al suicidio invero non si rispecchia nelle file di tutti i membri della società tedesca per la medicina palliativa. Anche qui però si mostra una posizione in maggioranza di rifiuto e una prassi corrispondentemente restrittiva. In occasione di un'inchiesta che la società tedesca per la medicina palliativa, come società specialistica competente, ha compiuto nell'anno 2015 presso i suoi membri medici e non medici, il 56% di 1836 partecipanti rifiutava una propria partecipazione al suicidio medicalmente assistito in linea di principio (cfr. la presa di posizione della Società Tedesca per la medicina palliativa nell'audizione sul tema dell'assistenza alla morte nella commissione giuridica del *Bundestag* il 22 settembre 2015, pag. 4). Solo 47 di essi tra cui 28 medici ammisero di avere prestato aiuto al suicidio in qualche modo durante la loro attuale attività professionale almeno a una persona (cfr. la presa di posizione della Società Tedesca per la medicina palliativa nell'audizione sul tema dell'assistenza alla morte nella commissione giuridica del *Bundestag* il 22 settembre 2015, pag. 4).

289. Fondamentalmente, il singolo deve tollerare la carente disponibilità individuale dei medici per l'aiuto al suicidio come decisione tutelata dalla libertà di coscienza del suo interlocutore. Dal diritto a una morte autodeterminata non deriva alcuna pretesa nei confronti di terzi ad essere assistito in un proposito di suicidio (v. già punto 212 e seg.).

290. (ββ) Il diritto professionale dei medici pone ulteriori limiti alla disponibilità individuale all'aiuto al suicidio al di là o invero contro la decisione di coscienza individuale del singolo medico. L'aiuto al suicidio non professionale permesso a norma dell'articolo 217 del codice penale rappresenta in conseguenza di ciò per il singolo, di regola, solo una teorica ma non una reale possibilità di agire da cui dipende per la tutela del libero ambito dell'autodeterminazione individuale imposto dalla Costituzione. L'ordinamento professionale medico regolato federalmente prevede in ogni caso in gran parte del territorio federale divieti di aiuto al suicidio di diritto professionale (ααα). La conformazione eterogenea del diritto della professione medica sottopone la realizzazione dell'auto decisione del singolo a casualità geografiche in modo inammissibile secondo la Costituzione (βββ). Questo non

dipende dal fatto se i divieti di diritto professionale di suicidio medicalmente assistito nella loro attuale forma siano giuridicamente efficaci. Il diritto professionale ha un effetto in ogni caso di fatto direttivo dell'attività (γγγ).

291.(ααα) L'ordinamento professionale modello approvato dall'ordine federale dei medici per i medici attivi in Germania prevede riallacciandosi a una decisione del 114° congresso dei medici del 2011 al paragrafo 16 comma terzo un espresso divieto di diritto professionale di aiuto medico al suicidio. La normativa non deve solo concretizzare la rilevanza della dignità dell'uomo e dell'autonomia del paziente ma al contempo formulare chiaramente i limiti dell'attività medica da essa dipendenti (v. Glorius, *Vorwort zur Musterberufungsordnung für die in Deutschland tätigen Ärztinnen und Ärzte – Erläuterungen zu § 16 MBO-Ä*, DÄBI 2011, pag. A 1980). Il divieto non vale solo per i morenti ma si riferisce a tutti i pazienti (v. l'ordinamento professionale modello per i medici attivi in Germania – chiarimenti su paragrafo 16 MBO – A, Dabi 2011, pag. A 1980 <A 1990 e seg.>).

292. Gli ordinamenti giuridici professionali ottengono invero solo tramite un'incorporazione nel diritto statutario degli ordini dei medici dei Länder (cfr. Bauer, *Notausgang assistierter Suizid*, in: Hoffmann/Knaup, *Was heißt: In Würde sterben?* 2015, pag. 49 <68>; Laufs in: Laufs/Kern, *Handbuch des Arztrechts*, 4° ediz. 2010, §5 punto 5; Lippert, in Ratzel/Lippert, *MBO*, introduzione, punto 6, §1 punto 4; Sickor, *Normenhierarchie im Arztrecht*, 2005, pag.178) una vincolatività giuridica. La regolamentazione dello statuto giuridico dell'esercizio della professione medica sottostà all'ambito legislativo dei Länder (sull'argomento e sull'art. 74.1 .19 GG cfr. *BVerfGE*, 4. 74 <83>; 68, 319 <331 e seg.>, 102' 126 <139>; cfr. anche Lipp, in: Laufs/Katzenmeier/Lipp, *Arztrecht*, 7a ediz. 2015, cap. II punto 5), le cui leggi sanitarie e leggi relative agli ordini professionali danno il potere al Land, rispetto ai rispettivi ordini professionali dei medici territoriali, di regolare i doveri professionali dei medici in uno statuto. Il regolamento professionale tipo per i medici operanti in Germania non spiega pertanto alcuna efficacia giuridica immediata ma costituisce una mera proposta normativa (cfr. Lindner, NJW 2013, pag. 136 <138>; Sickor, *Normenhierarchie im Arztrecht*, 2005, pag. 177).

293. Tuttavia 10 dei complessivi 17 ordini professionali dei medici regionali hanno seguito l'esempio di questa proposta normativa con gli ordinamenti professionali nel Brandeburgo, a Brema, ad Amburgo, in Assia, nel Meclemburgo, in Bassa Sassonia, nella Renania-Westfalia, nella Saar, in Sassonia e in Turingia. Gli ordini dei medici della Westfalia e di Berlino hanno quanto meno nelle loro ordinanze professionali approvato prescrizioni non vincolanti che esortano i medici a non prestare aiuto al suicidio. Solamente le ordinanze professionali degli ordini del Baden, della Baviera, della Renania Palatinato, della Sassonia- Anhalt e dello Schleswig-Holstein si astengono da una regolamentazione del suicidio assistito medicalmente che lo rifiuti anche solo in tendenza.

294. (βββ) La interdizione di diritto professionale di aiuto medico al suicidio esclude ampiamente la reale prospettiva di un suicidio assistito che corrisponda alla propria autodeterminazione. Questa limitazione assume un peso particolare, poiché la conformazione eterogenea degli statuti professionali medici sottopone a casualità geografiche la realizzazione dell'autodeterminazione per il singolo, che possa trovarsi in uno stato di grave malattia e di limitata o del tutto eliminata mobilità.

295. (γγγ) Per l'efficacia che guida l'attività dei medici dei divieti giuridico professionali di aiuto medico al suicidio non è rilevante se i divieti nella loro forma attuale siano formalmente incostituzionali quali meri statuti, poiché essi dovrebbero essere regolamentati in una legge formale (cfr. VG Berlino, sentenza del 30 marzo 2012 – 9K 63.09 – Juris, punto 54; Antoine, *Aktive Sterbehilfe in der Grundrechtsordnung*, 2004, pagg. 385 e segg.; Lindner, NJW 2013, pag. 136 < 137 e seg.>; Lipp, in: Laufs/Katzenmaier/Lipp, *Arztrecht*, 7° ediz. 2015, Sezione II punto 9; in senso conforme, nelle conclusioni, anche: Freund/Timm, GA 2012, pag.491 <494>; Freund, in: *Festschrift für Bohl*, 2015, pag. 569 < 571, 578 e seg.>; Hillenkamp, in: *Festschrift für Kübl*, 2014, pag 521 < 532 e seg., 535>; Jäger, JZ 2015, pag. 875<884>).

296. Sulla base delle obiezioni sollevate contro la loro conformità alla Costituzione si tratta quanto ai divieti di aiuto al suicidio di diritto professionale, invero, di diritto incerto quanto alla sua validità. Essi operano nei confronti dei loro destinatari ma in ogni caso guidando la loro attività di fatto. L'accesso effettivo alla possibilità di suicidio assistito non può essere affermato sulla base dell'assunto che medici personalmente disponibili all'aiuto al suicidio non regolerebbero il loro agire sulla base del diritto scritto ancorché sottoposto a dubbi di costituzionalità, ma che si sottrarranno a ciò da sé appellandosi alla loro libertà costituzionalmente garantita.

297. Finché questa situazione prosegue, crea un'oggettiva necessità di offerte professionali di aiuto al suicidio (così anche Hoven, ZIS 2016, pag.1 <3> che, d'altra parte, potrebbe respingere la richiesta già in base alla posizione negativa dell'ordine federale dei medici nei confronti dell'aiuto medico al suicidio) che si caratterizzano tipicamente dal fatto che creano un contatto con medici e farmacisti che, nonostante i rischi giuridici, siano pronti nel modo necessario ai sensi della medicina e dell'arte medica a cooperare a un suicidio e con ciò a consentire la realizzazione dell'autonomia del singolo costituzionalmente protetta.

298. (β) Anche i miglioramenti dell'assistenza ai pazienti con la medicina palliativa, decisi con la legge sul miglioramento dell'assistenza negli ospizi e della cura palliativa (BGBl I 2015, pagg. 2114 e seg.) in Germania, in oggettiva connessione con l'introduzione del divieto di aiuto professionale al suicidio (v. in proposito il n. 15), non sono idonei a compensare una sproporzionata limitazione dell'autonomia individuale. Essi possono evitare sussistenti deficit quantitativi e qualitativi della medicina palliativa e con ciò essere idonei a ridurre il numero di desideri di morte delle persone malate terminali che devono essere ricondotti a questi deficit. Al contrario non sono alcun correttivo per la limitazione, nonostante ciò e a prescindere da ciò, nella libera autonomia di adottare decisioni di suicidio.

299. Non sussiste un obbligo di ricorso al trattamento con la medicina palliativa. Perché un trattamento medico, anche palliativo, non si capovolga in un obbligo ostile all'autonomia, ma rimanga un'offerta, esso, impregiudicati i casi nei quali il singolo è esposto a pericoli di non poter provvedere liberamente da solo alla propria tutela, non deve mettere da parte la volontà del paziente (v. *BVerfGE*, 142, 313 <341 punto 79>). La decisione per il proprio fine vita comprende, fin tanto che sia stata assunta liberamente nella conoscenza e valutazione di tutte le circostanze rilevanti, allo stesso tempo la decisione contro alternative sussistenti. Anche in questa parte negativa essa deve essere accettata come atto di autonoma determinazione.

300. (γ) La comunità statale non deve inoltre indicare al singolo di ricorrere a offerte disponibili di aiuto al suicidio all'estero. Lo Stato deve garantire il diritto fondamentale di cui all'articolo uno comma tre della Costituzione all'interno del proprio ordinamento giuridico (così già BVerwGE 158, 142 <158 punto 36>).

301. (cc) Infine aspetti di tutela dei terzi non sono idonei a giustificare la limitazione derivante dall'articolo 217 del codice penale dell'autonomia individuale. Il singolo deve accettare alla luce della sua relazione e del suo vincolo con la comunità, invero, quei limiti di una libertà fondamentale, che il legislatore pone per la cura e la promozione della convivenza sociale nei limiti di ciò che è comunemente tollerabile nella fattispecie data. Però l'autonomia della persona deve rimanere tutelata (BVerfGE, 4, 7 <15 e seg.>; 59, 275 <279>). Intenti relativi alla tutela dei terzi, come quello di evitare effetti di imitazione o di arginare offerte professionali di aiuto al suicidio per persone, quanto alla loro autonomia, fragili e pertanto bisognose di aiuto possono invero legittimare la causa di un'azione preventiva del suicidio. Essi però non giustificano che il singolo debba accettare lo svuotamento di fatto del diritto al suicidio (punti 273 e segg., soprattutto punto 281 e segg.).

302. (4) Questa valutazione è in armonia con la Convenzione europea sui diritti dell'uomo che deve essere presa in considerazione come ausilio interpretativo per la determinazione del contenuto e dell'ampiezza dei diritti fondamentali (cfr. BVerfGE, 111, 307 <317 e seg.>; 149, 293 <328 punto 86>) e con le valutazioni formulate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sulla base del diritto di cui alla Convenzione (cfr. BVerfGE, 148, 296 <354 punto 132, 379 e seg., punto 173 e seg.>).

303. La Corte europea per i diritti dell'uomo, che riconosce il diritto del singolo a decidere su quando e come vorrebbe porre termine alla sua vita come espressione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell'articolo 8 comma uno della Convenzione, assume che questo diritto può essere invero limitato per ragioni di tutela della vita di terzi e della loro autonomia ma non completamente reso inapplicabile.

304. Secondo la giurisprudenza della Corte europea per i diritti dell'uomo dall' articolo 8 comma uno della Convenzione deriva il diritto di condurre la propria vita autonomamente secondo le proprie opinioni individuali. Nella sua decisione *Pretty* contro il Regno Unito, che ha discusso la domanda di una persona gravemente malata al suicidio assistito, la Corte sottolinea che l'autonomia personale rappresenta un principio fondamentale che è alla base dell'interpretazione delle garanzie dell'articolo 8 della Convenzione (v. CEDU, *Pretty c. Regno Unito*, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/ 02, § 61). Dal punto di vista del principio fondamentale della Convenzione del rispetto della dignità umana e della libertà, la Corte rappresenta l'opinione che l'articolo 8 della Convenzione includa le convinzioni sulla qualità della vita (*notions of the quality of life*). In tempi di crescente progresso nella medicina e di elevata aspettativa di vita nessuno può essere costretto a continuare a vivere fino a tarda età o in stato di grave decadimento fisico o spirituale contro la propria convinzione e la sua personale identità. Lo Stato e la società devono rispettare la decisione di por termine tramite un suicidio assistito alla sofferenza fisica e psichica (v. CEDU, *Pretty c. Regno Unito*, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/ 02, § 64 e segg.). Nel caso *Haas* contro Svizzera, che riguardava un ricorrente psichicamente malato, la Corte ha ulteriormente precisato la sua giurisprudenza ed espressamente statuito che il diritto del singolo a

decidere su come e quando vorrebbe por termine alla sua vita rappresenta un aspetto del diritto al rispetto della sua vita privata secondo l'articolo 8 della Convenzione. Presupposto per questo però è che l'Interessato possa formarsi una libera volontà e agire di conseguenza (v. CEDU, *Haas c. Svizzera*, sentenza del 20 gennaio 2011, n. 31322/07, § 51).

305. La Corte europea per i diritti dell'uomo riconosce però anche che possano darsi limitazioni di questo diritto ai sensi dell'articolo 8 comma due della Convenzione per ragioni di tutela della vita dei terzi. Nel bilanciamento tra il diritto all'autodeterminazione del singolo da una parte e il dovere giuridico derivante dall'articolo due della Convenzione dello Stato in favore della vita dall'altra attribuisce agli Stati membri in questo ambito sensibile intanto un elevato margine di valutazione e apprezzamento (cfr. CEDU *Pretty c. Regno Unito*, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/02, § 70 e seg.; *Haas c. Svizzera*, sentenza del 20 gennaio 2011, n. 31322/07, § 53 e 55; *Koch c. Germania*, sentenza del 19 luglio 2012, n. 497/09, § 70). Per cui è in prima linea compito degli Stati membri valutare i rischi e i pericoli di abuso che derivano da un aiuto al suicidio (cfr. CEDU *Pretty c. Regno Unito*, sentenza del 29 aprile 2002, n. 2346/02, § 74). **Se uno Stato sceglie una normativa liberale sono necessarie idonee misure per la prevenzione e per un cambiamento di idea che devono anche impedire un abuso.** Se la decisione di uccidersi non è assunta con libera volontà e con piena comprensione delle circostanze, l'articolo due della Convenzione obbliga le autorità statali a impedire il suicidio. Il diritto alla vita garantito dall'articolo due della Convenzione obbliga gli Stati a proteggere le persone vulnerabili anche contro azioni pericolose per se stesse e a stabilire un procedimento che assicuri che la decisione di por fine alla propria vita corrisponda effettivamente alla libera volontà dell'interessato (cfr. CEDU, *Haas c. Svizzera*, sentenza del 20 gennaio 2011, n. 31322/07, § 54 e 58). Dall'altra parte la Corte europea per i diritti dell'uomo sottolinea però anche che il diritto di decidere quando e in qual modo debba finire la propria vita non può sussistere solo in modo teorico o apparente (*merely theoretical or illusory*) (cfr. CEDU, *Haas c. Svizzera*, sentenza del 20 gennaio 2011, n. 31322/07, §§ 59 e segg.).

II

306. I ricorsi di costituzionalità degli altri ricorrenti sono del pari fondati. L'articolo 217 del codice penale non rappresenta alcuna limitazione conforme alla Costituzione della loro libertà di svolgere una professione ai sensi dell'articolo 12 comma uno della Costituzione, sussidiaria della generale libertà di azione di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione (1). La normativa lede quei ricorrenti che come persone fisiche sono destinatarie di minaccia penale anche nel loro diritto di libertà di cui all'articolo 2 § 2 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 104 comma uno della stessa (2). I ricorrenti di cui al ricorso numero due e il secondo ricorrente di cui al ricorso numero tre sono inoltre lesi anche dalla pena pecuniaria connessa alla punibilità dell'aiuto professionale al suicidio ai sensi dell'articolo 30 comma uno numero uno della legge sull'ordine pubblico nel loro diritto fondamentale di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione (3).

307. (1) Per i medici e gli avvocati che hanno proposto ricorso, si configura, in quanto essi siano cittadini tedeschi, la tutela costituzionale nei confronti del divieto dell'aiuto professionale al suicidio di cui all'articolo 12 comma uno della Costituzione (a). Per la ricorrente numero due di cui al ricorso sei

come medico con cittadinanza Svizzera, per le associazioni tedesche ricorrenti e i loro rappresentanti organici e i loro collaboratori opera in ogni caso la tutela della generale libertà di agire (b). L'intervento in questi diritti fondamentali non è costituzionalmente giustificato (c).

308. (a) I ricorrenti di cui al terzo ricorso numero sei, di cui al quarto ricorso, di cui al quinto ricorso dal numero uno al numero quattro e di cui al sesto ricorso al numero tre in quanto medici e avvocati tedeschi sono colpiti dall'articolo 217 del codice penale invero non nella loro libertà di coscienza tutelata dall'articolo quattro commi uno della Costituzione (aa) ma nel diritto fondamentale della libertà di esercitare una professione (bb).

309. (aa) Una decisione di coscienza non è già ogni decisione relativa all'opportunità di un comportamento umano in base a una seria e decisa visione di buon ordine pubblico e di ragione di giustizia sociale e di utilità economica, ma esclusivamente la seria decisione morale orientata alle categorie del bene e del male che il singolo in una determinata situazione ritiene per sé vincolante e assolutamente obbligatoria nell'intimo, così che egli non potrebbe agire contro di essa senza un serio travaglio di coscienza (cfr. *BVerfGE*, 12, 45 <55>; 48, 127<173 e seg.>). Garantire, realizzare, ricercare una occasione per il suicidio sulla base di una tale decisione di coscienza, in modo che come tale non sia affatto sorretto da un'intenzione di ripetere queste condotte non è un aiuto professionale al suicidio e non è compreso nella previsione dell'articolo 217 del codice penale (cfr. BT-Drucks 18/5373, pag.2, 18).

310. (bb) La normativa dell'articolo 217 del codice penale interviene però nella libertà professionale di medici e avvocati con cittadinanza tedesca in quanto vieta loro, sotto minaccia di sanzione penale, nel quadro dell'esercizio della loro attività professionale di medico o di avvocato, di una attività a lungo interpretata come funzionale alla creazione e al mantenimento di un fondamento per la vita (cfr. *BVerfGE*, 7, 377 <397>; 54, 301<313>; 102, 197<212>; 110, 304 <321>; 126, 112 <136 >), di prestare professionalmente un'occasione per il suicidio o di crearla o di procurarla.

311. Un aiuto al suicidio quale parte di una attività professionale non è in linea di principio esclusa dall'ambito di tutela della libertà professionale (BT-Drucks 18/5373, pag. 12, in conformità a VG Amburgo, ordinanza del 6 febbraio 2009 - 8 E 3301/08 - Juris; Lorenz, MedR 2010, pag. 823 <824>; Neumann, *Die Mitwirkung am Suizid als Straftat?* 2014, pag. 266). In particolare, lo stesso divieto di legge ordinaria dell'articolo 217 del codice penale non esclude l'aiuto professionale al suicidio dalla tutela costituzionale mediante la libertà professionale, poiché il contenuto di tutela di questa garanzia non può essere determinato mediante legge ordinaria come parametro di costituzionalità per un divieto legislativo (cfr. *BVerfGE*, 115, 276 <300 e seg.>; v. anche Lorenz, MedR 2010, pag.823 <825>).

312. Una negazione della tutela costituzionale in tutti i casi entra in gioco riguardo a queste attività, che già per la loro essenza si devono considerare vietate, poiché esse, alla luce della loro pericolosità sociale e per la comunità, per antonomasia non possono essere partecipi della tutela del diritto fondamentale della libertà professionale (cfr. *BVerfGE*, 115, 276 <300 e seg.>; 117, 126 < 137>). Questo poi non riguarda l'aiuto al suicidio quando esso sia portato a termine in forma professionale.

313. (b) La ricorrente numero due del ricorso sei, quale medico con cittadinanza Svizzera, i ricorrenti del ricorso due e il secondo ricorrente del ricorso tre in quanto associazioni tedesche, e i ricorrenti dal numero tre al numero 5 del ricorso tre, come rappresentanti organici e collaboratori di essa, sono messi in pericolo dal divieto di aiuto professionale al suicidio non in speciali diritti di libertà(aa), ma possono soltanto invocare la tutela sussidiaria della libertà generale di agire di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione(bb).

314. aa) I ricorrenti non possono appellarsi né alla tutela della libertà di esercitare una professione (1) né a quella della libertà di associazione (2).

315. (1) La tutela della libertà di esercitare una professione non è disponibile per i ricorrenti numero tre e il numero 5 di cui al terzo ricorso come per la ricorrente numero due di cui al sesto ricorso, già con riguardo alla loro persona (a). Per i rimanenti ricorrenti l'azione vietata dall'articolo 217 del codice penale non è in ogni caso parte di una attività professionale che goda della tutela dell'articolo 12 comma uno della Costituzione (b).

316. (a) I ricorrenti numero tre e numero 5 del terzo ricorso, come la ricorrente numero due del sesto ricorso non possono, come cittadini svizzeri, con riguardo alla loro persona, appellarsi alla tutela del diritto fondamentale di libertà di esercitare una professione. **Questa è, secondo l'articolo 12 comma uno della Costituzione, riservata ai tedeschi ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione.**

317. (b) La ricorrente numero quattro del terzo ricorso e le associazioni ricorrenti non hanno esercitato, ponendo a disposizione un'offerta di suicidio assistito, alcuna attività professionale ai sensi dell'articolo 12 della Costituzione.

318. (aa) La ricorrente numero quattro del terzo ricorso nell'esercizio della sua attività di presidente per il ricorrente numero due del terzo ricorso non è attiva al fine della creazione e del mantenimento di una situazione vitale, dunque non è professionalmente attiva (cfr. *BVerfGE*, 7, 377 <397>; 54, 301<313>; 102, 197 <212>; 110, 304<321>; 126, 112<136>). In ogni modo lo statuto del ricorrente numero due di cui al terzo ricorso non prevede alcuna norma che devii dal principio dell'articolo 27 comma tre del codice civile per cui i membri del comitato di presidenza di associazioni di pubblica utilità in linea di principio agiscono a titolo gratuito.

319. (bb) Per le associazioni ricorrenti stesse l'offerta di aiuto al suicidio non era alcuna attività professionale ai sensi dell'articolo 12 comma uno della Costituzione o parte di una siffatta attività.

320. (α) Invero le associazioni possono in linea di principio appellarsi alla garanzia della libertà professionale. Al concetto di professione dell'articolo 12 comma uno della Costituzione soggiace un ambito concettuale ampio e non personalmente riferito (v. in proposito, espressamente, *BVerfGE*, 97, 228 <253>; v. anche 50, 290<363>), per cui il diritto fondamentale della libertà di professione ai sensi dell'articolo 19 comma tre della Costituzione è applicabile anche a persone giuridiche di diritto privato con sede nello stato (cfr. *BVerfGE*, 50, 290 <363>; 102, 197 <212 e seg.>; 126, 112<136>).

321. (β) Oggetto di tutela dell'articolo 12 comma uno della Costituzione è intanto anche per le persone giuridiche esclusivamente la libertà di esercitare una attività finalizzata a scopi di lucro, in quanto questa

per la sua essenza e la sua modalità possa essere esercitata tanto da una persona fisica quanto da una persona giuridica (cfr. *BVerfGE*, 21, 261 <266>; 22, 380 <383>; 30, 292 <312>). Se si tratta di un'associazione come persona giuridica l'articolo 12 comma uno della Costituzione protegge la sua attività solo quando l'esercizio di un'attività professionale appartiene ai suoi fini statutari (v. *BVerfGE*, 65, 196 <209 e seg.>; 74, 129 <149>; 97, 228 <253>). Le attività di un'associazione costituiscono poi un'attività commerciale quando si tratti di attività pianificate, durature e dirette verso l'esterno, cioè che fuoriescono dall'ambito interno dell'associazione e che mirino a procurare vantaggi patrimoniali a favore dell'associazione o dei suoi membri. Decisivo per l'esistenza di un'attività commerciale è pertanto il fatto se l'associazione agisca imprenditorialmente e sopporti il rischio connesso tipicamente con una siffatta attività. Questo è il caso quando l'associazione prenda parte come un commerciante al mercato. Per il raggiungimento dei fini ideali dell'associazione le attività svolte imprenditorialmente non sono sufficienti allo scopo, se esse non siano integrate e subordinate al fine principale non economico dell'associazione e con questo siano solo modalità di ausilio al suo raggiungimento (cfr. *BGHZ*, 85, 84 <92 e seg.>). Ciò è vero, diversamente, quando un'associazione viene incontro come prestatore di servizi ai suoi membri, prestazioni che, indipendentemente dalle relazioni associative, sono offerte normalmente anche da terzi (v. *BVerwGE*⁵105, 313 <317>).

322. Da ultimo non risulta vero che l'offerta di aiuto al suicidio sia attualmente interrotta dalle associazioni ricorrenti. La loro attività è comunque diretta a ad affermare il diritto a una morte autodeterminata in Germania e a sostenere i membri dell'associazione per far valere questo diritto (cfr. n. 41 e 43). I contributi che devono essere pagati dai membri dell'associazione non portano ad alcuna altra valutazione. Essi si commisurano - in ogni caso nella vicenda della ricorrente di cui al secondo ricorso - invero, nel loro ammontare secondo la circostanza se ed entro quale termine l'appartenenza all'associazione legittimi il ricorso al suicidio assistito, il che allude a un rapporto di controprestazione tra le offerte di aiuto al suicidio e un contributo che supera il contributo associativo di base. L'offerta di assistenza al suicidio è però comunque sorretta dalle comuni convinzioni nei membri dell'associazione e dal fine associativo. In esso si realizza l'appartenenza all'associazione che esula dallo scambio di prestazioni di servizi comunemente disponibili.

323. (2) Le ricorrenti associazioni di aiuto al suicidio e i loro membri non possono neanche invocare nei confronti del divieto di aiuto professionale al suicidio la tutela della per loro espressamente allegata libertà di associazione (art. 9.1 GG).

324. (a) Un'associazione costituita sotto la tutela dell'articolo 9 comma uno della Costituzione gode invero come tale delle garanzie di questo diritto fondamentale senza che sia necessario il rinvio all'articolo 19 comma tre della Costituzione (cfr. *BVerfGE*, 3, 383 <391 e seg.>; 6, 273 <277>; 13, 174 <175 e seg.>; 149, 160 <189 punto 86>).

⁵ *BVerwGE*, Bundesverwaltungsgerichtentscheidungen, raccolta delle sentenze della Corte Suprema Federale Amministrativa, rilegate in volumi e (vedi nota 1) ciascuna indicata per volume e pagina d'inizio o di registro generale.

⁶ Bundesverwaltungsgericht, Corte Federale Amministrativa, Giudice Amministrativo di terza e ultima istanza.

325. (b) L'oggettivo ambito di tutela della libertà di associazione però non è inciso dalla punibilità dell'aiuto professionale al suicidio e dalla previsione di una sanzione pecuniaria ad esso collegata secondo l'art 30 co 1 n1 della Legge sull'ordine pubblico.

326. (aa) L'articolo 9 comma uno della Costituzione garantisce il diritto di costituire associazioni e società. Questa tutela comprende il diritto alla istituzione e sussistenza nella forma scelta in comune (cfr. *BVerfGE*, 13, 174 <175 >; 80, 244 <253>). Questo diritto però non include non solo per i membri ma anche per l'associazione stessa in primo luogo la sua fondazione e la sua sussistenza ma accanto anche, ai fini della garanzia di un'effettiva tutela di un diritto fondamentale, un diritto alle attività nel senso del nucleo centrale dello statuto (cfr. *BVerfGE*, 30, 227 <241 >; 80, 244 <253>). Questo nucleo comprende la persistente autonomia dell'organizzazione cioè l'autodeterminazione sulla propria organizzazione sul procedimento di formazione della volontà e la direzione degli affari (cfr. *BVerfGE*, 50, 290 <354 >), non di contro mere attività da realizzare secondo i fini dell'organizzazione al di là delle attività per la Costituzione e il mantenimento dello stato giuridico di un'associazione (cfr. *BVerfGE*, 70, 1 <25 >; 84, 212 <224>; 149, 160 <192 punto 98>). Le ultime piuttosto sono protette secondo il parametro di quei diritti fondamentali e di quelle garanzie analoghe a un diritto fondamentale nel cui ambito si muovono, poiché la Fondazione di un'associazione non può ampliare la tutela di un diritto fondamentale per l'agire individuale dei suoi membri (cfr. *BVerfGE*, 149, 160 <192 punto 98 >; così anche 70, 1 <25>). L'articolo 9 comma uno della Costituzione contiene dunque una specifica garanzia dell'organizzazione che garantisce una tutela di libertà solo per gli atti dell'organizzazione, non, di contro, una generale libertà di agire o di perseguire il suo fine che non sarebbe connessa ad alcun altro presupposto che alla conformità al patto associativo del suo esercizio.

327. (bb) Una minaccia della libertà di associazione nel suo contenuto di tutela comprendente lo stato giuridico e l'autonomia organizzativa non deriva dunque dall' articolo 217 del codice penale, poiché la normativa è in stato di collegamento ai sensi dell'articolo 9 comma due della Costituzione e perciò crea dal punto di vista del diritto materiale il fondamento per un divieto di associazione ai sensi dell'articolo 9 comma due della Costituzione in combinato disposto con il paragrafo tre della legge sulle associazioni.

328. Il giudizio materiale di disvalore sopra associazioni che perseguono fini contrari al diritto penale consegue dall' articolo 9 comma due della Costituzione stesso e opera senza necessità di mediazione della legge ordinaria (cfr. Scholz, in: Maunz/Dürig, GG, art.9, punto 113, <settembre 2017>). La sua attuazione presuppone solamente l'esistenza delle leggi penali (cfr. Kemper, in: Mangoldt/Starck, GG, vol. I, 7a ediz. 2018, art. 9, punto 75) con cui la conformazione del divieto di associazione è affidata al legislatore che non può dilatare i limiti della limitazione dell'articolo 9 comma due della Costituzione (*BVerfGE* 80,244<254>. A questo proposito si previene un aggiramento della tutela di cui all'articolo 9 comma uno della Costituzione per mezzo della circostanza che solo leggi penali generali (cfr. *BVerfGE*, 149, 160 <196 punto 105>) possono essere adottate come norme di riferimento per un divieto di associazione che sottopongono a pena un'azione od omissione in generale, cioè non esclusivamente o in particolare forma per il caso di una condotta conforme ai fini dell'associazione (cfr. Kemper, in: Mangoldt/Starck, GG, vol. I, 7a ediz. 2018, art. 9, punto 75 con ulteriori riferimenti).

Alla luce del loro carattere generale siffatte prescrizioni penali sono conciliabili con il fine di tutela dell'articolo 9 comma uno della Costituzione. La libertà di associazione amplia le libertà di agire garantite in distinti diritti fondamentali non fino a una generale libertà di agire specifica dell'associazione, ma esclusivamente protegge da un diritto speciale specifico per le associazioni (cfr. Kemper, in: Mangoldt/Starck, GG, vol. I, 7a ediz. 2018, art. 9, punti 43, 75).

329. L'articolo 217 del codice penale è una legge penale generale. Sottopone a pena l'aiuto professionale al suicidio, non in particolare per il caso che sia prestato in una forma associativamente organizzata, ma per chiunque agisca professionalmente ai sensi della norma. A ciò non si oppone che il legislatore con l'introduzione della norma abbia invero mirato a realizzare la base giuridica per il divieto di associazione che, come le due associazioni ricorrenti pongono a disposizione un'offerta di aiuto al suicidio pubblica (cfr. BT-Drucks 18/5373, pag. 14). Per l'inquadramento come legge generale è irrilevante che un singolo caso abbia dato l'occasione per una regolamentazione legislativa, in quanto la norma, secondo la modalità delle condotte in considerazione è idonea a regolamentare indeterminatamente molti altri casi (cfr. *BVerfGE*, 7, 129 <150 e seg.>; 10, 234 <243 e seg. >).

330. (bb) Dal fatto che i ricorrenti numero 3 e 5 del terzo ricorso, la ricorrente numero quattro del terzo ricorso e la numero due del sesto ricorso e le associazioni tedesche ricorrenti erano costrette a interrompere provvisoriamente le loro attività dirette a procurare o intermediare un aiuto al suicidio per non entrare in conflitto con le disposizioni dell'articolo 217 del codice penale, esse sono però incise nella loro generale libertà di azione ai sensi dell'articolo due comma primo della Costituzione.

331. c) L'intervento nei diritti fondamentali non è giustificato. Il divieto dell'aiuto professionale al suicidio collide, a causa della sua inconciliabilità con il diritto generale alla personalità degli individui autonomamente decisi al suicidio (punti 202 e segg.), con il diritto costituzionale obiettivo ed è, in conseguenza di ciò, nullo anche nei confronti dei destinatari immediati della norma (cfr. *BVerfGE*, 61, 82 <112 e seg.>). La tutela costituzionale della condotta sottoposta a pena dall' articolo 217 del codice penale risulta anche da una limitazione funzionale dei diritti fondamentali delle ricorrenti di cui al secondo ricorso, del secondo ricorrente di cui al terzo ricorso nonché del quarto quinto e sesto ricorrente del medesimo, del quarto ricorso, dei ricorrenti dal primo al quarto del quinto ricorso come anche dei ricorrenti secondo e terzo del sesto ricorso con il diritto derivante dall' articolo 2 § 1 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 1 § 1 della stessa a una morte autodeterminata. La libertà, tutelata come diritto fondamentale, quale espressione del diritto a una morte autodeterminata, del singolo di togliersi la vita da solo con l'aiuto e l'assistenza di terzi disponibili a tale ausilio è, quanto al contenuto, dipendente dalla tutela come diritto fondamentale dell'aiuto al suicidio. La decisione relativa al suicidio è, quanto alla sua esecuzione, non solo con un riguardo oggettivo dipendente dal fatto che terzi siano disposti a garantire un'occasione per il suicidio o a crearla o a procurarla. I terzi devono avere la facoltà di realizzare la loro disponibilità all'aiuto al suicidio anche giuridicamente. Diversamente il diritto del singolo al suicidio si svuoterebbe, di fatto. In casi di una siffatta giuridica dipendenza i modi di agire dei partecipanti stanno in una connessione funzionale. La tutela come diritto fondamentale dell'agire dell'uno è il presupposto per l'esercizio di un diritto fondamentale mediante l'altro (cfr. Kloepfer, in: *Festschrift für Klaus Stern*, 2012, pag. 405 < 413 e segg. >). Solo per il fatto che due persone possano esercitare diritti fondamentali in un modo diretto a un fine comune -

qui la realizzazione del desiderio di un suicidio assistito- la tutela come diritto fondamentale a una morte autodeterminata diviene effettiva. Alla garanzia del diritto al suicidio corrisponde dunque anche una speculare, ampiamente tutelata come diritto fondamentale, condotta dell'assistente al suicidio.

332. Con la minaccia di una pena detentiva il divieto di aiuto professionale al suicidio lede i ricorrenti di cui al terzo ricorso, dal terzo al sesto, di cui al quarto ricorso, di cui al quinto ricorso, dal primo al quarto, così come il secondo e il terzo ricorrente del sesto ricorso che sono come persone fisiche destinatari immediati dell'articolo 217 del codice penale anche nel loro diritto di libertà ai sensi dell'articolo 2 § 2 in combinato disposto con l'articolo 104 comma uno della Costituzione (cfr. *BVerfGE*, 96, 245 <249>; 101, 275 <287 >; 140, 317 <345 punto 58>).

333. Una possibile sanzione pecuniaria ai sensi dell'articolo 30 comma uno numero uno della legge sull'ordine pubblico collegata alla punibilità dell'assistenza professionale al suicidio lede i ricorrenti di cui al secondo ricorso e il secondo ricorrente del terzo ricorso nei loro diritto fondamentale di cui all'articolo 2 § 1 della Costituzione – che, diversamente dalla garanzia del diritto di proprietà espressamente fatta valere quanto a ciò dal ricorrente numero due del terzo ricorso, di cui all'articolo 14 comma uno della Costituzione, che non protegge il patrimonio come tale (cfr. *BVerfGE*, 4, 7 <17>; 74, 129 <148 >; 81, 108 <122>; 96, 375 <397 >9) - comprende anche il diritto di non essere sottoposto ingiustamente a una pena pecuniaria.

III

334. L'articolo 217 del codice penale non può essere interpretato in modo conforme alla Costituzione. Una interpretazione che limiti il campo di applicazione della norma, che dichiari l'aiuto professionale al suicidio a determinate circostanze ammissibile, contrasterebbe le intenzioni del legislatore e sarebbe equivalente con ciò a una riformulazione giudiziaria originaria incompatibile con il precetto di sufficiente determinatezza legislativa (cfr. *BVerfGE*, 47, 109 <120>; 64, 389 <393 >; 73, 206 <235>; 105, 135 <153 >).

335. Questo vale in particolare per un'interpretazione che escluda la punibilità dell'aiuto di suicidi assunti con libera responsabilità (v., per una simile tesi, Kubiciel, ZIS 2016, pag. 396 < 402>). Ciò contrasterebbe le con gli intenti del legislatore (cfr. BT-Drucks 18/5373, pag. 3). Come risultato la prescrizione sarebbe praticamente svuotata (cfr. Riemer, BRJ 2016, pag.96 < 101>).

336. Anche un'interpretazione che escludesse i medici dal divieto dell'articolo 217 del codice penale non è possibile. Il legislatore ha conformato l'articolo 217 del codice penale come delitto comune e ha consapevolmente voluto prescindere da un trattamento privilegiato degli appartenenti alle professioni sanitarie (cfr. BT-Drucks 18/5373, pag.18).

IV

337. L'articolo 217 del codice penale deve essere dichiarato nullo a causa degli accertati conflitti con la Costituzione (§95.1.1 BVerfGG). I presupposti per una mera dichiarazione di incompatibilità non sussistono (cfr. *BVerfGE*, 128, 282 <321 e seg.>; 129, 269 <284>).

338. Dall'incostituzionalità dell'articolo 217 del codice penale non consegue che il legislatore si debba astenere completamente da una regolamentazione dell'aiuto al suicidio. Il legislatore ha svolto un'attività a causa degli obblighi che gli incombono per la tutela dell'autonomia in occasione della decisione sul porre vita alla propria vita in modo costituzionalmente non sostenibile (v. punti 233 e segg.). Un piano di tutela legislativo deve orientarsi però al presupposto che sta alla base dell'ordine costituzionale della legge fondamentale dell'uomo come essere spirituale e morale, che per questo è legittimato a determinarsi e svilupparsi in libertà (cfr. *BVerfGE*, 32, 98 <107 e seg.>; 108, 282 <300>; 128, 326 <376>; 138, 296 <339 punto 109>). Il riconoscimento costituzionale del singolo come persona capace di autodeterminazione esige una stretta limitazione dell'intervento dello Stato per la tutela dell'autodeterminazione che può essere integrata mediante elementi di sicurezza medica e farmacologica e di tutela dall'abuso.

339. Per la tutela dell'autodeterminazione sulla propria vita rimane aperto al legislatore, con riferimento al fenomeno dell'aiuto al suicidio organizzato un vasto spettro di possibilità. Esse spaziano dalla regolamentazione positiva di meccanismi procedurali di sicurezza, come obblighi di attesa e di informazione prescritti per legge a riserve di autorizzazione che assicurino l'affidabilità delle offerte di aiuto al suicidio, fino a divieti di forme di manifestazione particolarmente insidiose di aiuto al suicidio corrispondentemente alla concezione normativa dell'articolo 217 del codice penale. Esse possono essere anche fissate nel diritto penale con riguardo al significato dei beni giuridici da proteggere o assicurate in ogni caso tramite il sanzionamento di infrazioni (v. già, in proposito, n. 268 e segg.).

340. In base al riconoscimento costituzionale del diritto al suicidio che include i motivi alla base di una decisione individuale di suicidio e che con ciò li sottrae a una valutazione secondo metri di obiettiva ragionevolezza (cfr. n. 210), si vieta anche però di sottoporre la visibilità di un aiuto al suicidio a criteri materiali e di renderli dipendenti al preesistere di una malattia incurabile o che conduca alla morte. Questo non vieta che possano essere posti secondo ogni situazione di vita diversi requisiti per la prova della serietà e durezza di una volontà di suicidio. Il legislatore è libero di sviluppare un piano di sicurezza procedurale.

341. Tuttavia ogni limitazione normativa del suicidio assistito deve assicurare di lasciare al diritto costituzionalmente garantito del singolo, in base a una libera decisione, con l'assistenza di un terzo, di lasciare la vita, uno spazio anche fattualmente sufficiente per lo sviluppo e l'esecuzione di esso. Questo richiede non solo una conformazione coerente del diritto professionale dei medici e dei farmacisti ma possibilmente anche adeguamenti del diritto relativo ai mezzi palliativi. L'onere di una coerente conformazione dell'ordinamento giuridico non esclude che nel campo del diritto relativo alla professione medica e dei mezzi palliativi si mantengano fissati elementi di tutela del consumatore dall'abuso perché si introduca un concetto di tutela nell'ambito del l'aiuto al suicidio. Tutto questo lascia impregiudicato che non possa esistere un obbligo di aiuto al suicidio.